

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 22 dicembre 2018

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2018, n. 5.

**Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria.** (18R00288) ..... Pag. 1

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 13 giugno 2018, n. 8.

**Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.** (18R00368) ..... Pag. 17

#### REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

LEGGE PROVINCIALE 22 giugno 2018, n. 8.

**Agricoltura sociale.** (18R00296) ..... Pag. 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
8 giugno 2018, n. 16.

**Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.** (18R00310) .. Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
11 giugno 2018, n. 17.

**Modifiche al 1° regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.** (18R00311) ..... Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
20 giugno 2018, n. 18.

**Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'artigianato.** (18R00312) Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
25 giugno 2018, n. 19.

**Modifiche al 1° regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.** (18R00313) ..... Pag. 27

#### REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2018, n. 8.

**Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate).** (18R00287) Pag. 27



**REGIONE TOSCANA**

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2018, n. 30.

**Clausola valutativa dell'Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla l.r.**

**42/2015.** (18R00297)..... *Pag.* 28

**RETTIFICHE**

*AVVISI DI RETTIFICA*

Avviso di rettifica all'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2018, n. 8, della Regione Basilicata, concernente «Legge di stabilità regionale 2018», pubblicato nel B.U.R. Speciale n. 22 del 6 giugno 2018 (18R00363) .....

*Pag.* .29



## REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 19 giugno 2018, n. 5.

### Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 21 giugno 2018).

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

#### Finalità

1. La regione nel rispetto dei principi dettati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in conformità alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali in materia di tutela della fauna, dell'ambiente e del territorio, detta norme per la tutela, la conservazione e la gestione del patrimonio faunistico-ambientale, perseguendo in particolare i seguenti scopi:

- a) attuare un piano programmato di salvaguardia e di recupero naturalistico della regione;
- b) coinvolgere e corresponsabilizzare il maggior numero di cittadini;
- c) disciplinare l'attività venatoria nel rispetto della conservazione e della gestione della fauna selvatica;
- d) garantire la salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità coordinando e disciplinando a tal fine l'attività venatoria e favorendo la realizzazione di progetti di sviluppo, in particolare in aree collinari e montane;
- e) eliminare o ridurre i fattori di disequilibrio o di degrado ambientale e coinvolgere e responsabilizzare a tale fine il maggior numero possibile di cittadini;
- f) finalizzare l'impegno dei cacciatori nonché le risorse economiche agli scopi della presente legge;
- g) dotare il territorio regionale di strutture atte alla protezione ed al potenziamento qualitativo e quantitativo delle specie faunistiche autoctone;
- h) promuovere l'impegno delle componenti agricole, di protezione ambientale e venatorie agli scopi della presente legge anche attraverso lo stanziamento di risorse economiche e l'istituzione di supporti tecnico-scientifici atti a censire e monitorare quantitativamente e qualitativamente il patrimonio faunistico;

i) salvaguardare gli interessi e le attività della popolazione che possono essere compromessi dall'esercizio venatorio.

2. La regione disciplina, altresì, per gli aspetti di competenza, la gestione del territorio regionale ai fini faunistici e venatori, attuando la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica. In attuazione dell'art. 6 dello statuto, la regione ritiene l'ambiente ed il territorio beni primari di tutta la comunità, ne promuove la conoscenza, riconosce la fauna selvatica come componente importante di tale bene e la tutela nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale.

3. Nella definizione degli interventi previsti per l'attuazione degli obiettivi indicati si tiene anche conto della consistenza numerica delle popolazioni delle specie appartenenti alla fauna selvatica, della loro dinamica di popolazione, della loro distribuzione geografica, della presenza di fattori naturali o antropici di disequilibrio.

#### Art. 2.

#### Regime di fauna selvatica. Specie particolarmente protette

1. Gli esemplari di fauna selvatica, stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale, costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 157/1992.

2. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.


3. Ai sensi dell'art. 300, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), la cattura o l'abbattimento di esemplari di fauna selvatica, esclusi i casi consentiti, costituisce danno ambientale e sottopone il suo autore a relativa sanzione, obbligandolo al conseguente risarcimento.

4. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie indicate all'art. 2 della legge n. 157/1992, nonché tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

5. Sono escluse dal prelievo venatorio, le seguenti specie: fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, allodola, merlo, pernice bianca, lepre variabile.

6. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole, alle nutrie.

7. Le attività all'interno della rete Natura 2000 sono soggette alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia.



## Art. 3.

*Promozione e valorizzazione delle risorse faunistico-territoriali*

1. La regione, avvalendosi previo accordo della collaborazione dell'università, di musei naturalistici, degli enti di gestione delle aree protette, di organizzazioni sociali, di associazioni agricole e ambientaliste, nonché di associazioni culturali e di associazioni cinofile, promuove la conoscenza del patrimonio faunistico e delle modalità di tutela dello stesso.

2. La Giunta regionale provvede, altresì:

a) alla divulgazione, nelle forme più rispondenti, delle norme della presente legge, dei dati e delle acquisizioni tecnico-scientifiche concernenti la tutela, la gestione della fauna selvatica e l'esercizio venatorio soprattutto per quanto concerne l'impatto da questo esercitato sulla fauna selvatica e sugli equilibri ambientali in generale;

b) alla promozione di iniziative ed attuazione di interventi tendenti a valorizzare il patrimonio faunistico, sia coordinando in progetti di sviluppo delle comunità locali interessate, la promozione delle produzioni locali e le attività di studio e di ricerca, sia disciplinando la destinazione della fauna selvatica abbattuta, in conformità alla normativa europea e nazionale;

c) alla promozione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, di iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione;

d) all'incentivazione dello sviluppo di specifiche iniziative a carattere faunistico-venatorio finalizzate allo sviluppo dell'economia agricola in via prioritaria in area montana, collinare e nelle aree depresse, promuovendo attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, volte a favorire e diffondere attività economiche connesse alla gestione e alla fruizione della fauna selvatica e alla valorizzazione della stessa e delle altre risorse territoriali.

## Art. 4.

*Funzioni amministrative*

1. Le funzioni amministrative di programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché i compiti di orientamento, di indirizzo e di controllo per l'attuazione delle finalità previste dalla legge n. 157/1992 e dalla presente legge sono esercitate dalla regione, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino nell'ambito ed entro i limiti delle rispettive competenze. In particolare, alle province ed alla Città metropolitana di Torino spettano le funzioni amministrative in attuazione delle norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica in conformità all'art. 1, comma 3 della legge n. 157/1992. All'espletamento di tali funzioni le province e la Città metropolitana di Torino provvedono attraverso adeguati servizi tecnico-ispettivi.

2. Per il perseguimento delle specifiche finalità istituite di cui all'art. 10, comma 6 della legge n. 157/1992, le funzioni inerenti alla gestione dell'attività venatoria, sono esercitate dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dai

comprensori alpini (CA), in forza delle disposizioni della presente normativa.

3. La Giunta regionale, per realizzare le finalità di cui all'art. 1, promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia, sulla ricerca genetica e sulla ecologia della fauna selvatica, sulle tecniche di produzione agro-forestali compatibili con le esigenze di tutela della fauna stessa nonché sulle tecniche di recupero e sistemazione di aree modificate dall'azione antropica.

4. La Giunta regionale, le province e la Città metropolitana di Torino, nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono, previo accordo, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) quale organo consultivo a livello scientifico e tecnico, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123 (regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell'art. 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

5. Per migliorare la preparazione specifica del personale addetto, la Giunta regionale può organizzare corsi di aggiornamento oppure promuovere la partecipazione a corsi e seminari di studio; può inoltre istituire borse di studio, per il perfezionamento professionale, a favore di coloro che partecipano ai corsi suddetti e di persone laureate in discipline naturalistiche.

6. Le province e la Città metropolitana di Torino esercitano, ai sensi di quanto indicato dall'art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e secondo le modalità stabilite all'art. 3 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»), oltre alle funzioni loro conferite dalla legge n. 157/1992 e dall'art. 2, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), le seguenti funzioni:

a) rilascio delle autorizzazioni per la detenzione di fauna selvatica;

b) svolgimento degli esami di abilitazione venatoria;

c) rilascio delle autorizzazioni per l'attività di tassidermia, per la detenzione di spoglie imbalsamate e preparazioni tassidermiche, nonché per la modalità di prelievo delle stesse;

d) adempimenti per la nomina e funzionamento della commissione d'esame per l'accertamento di idoneità allo svolgimento dell'attività di tassidermia;

e) gestione del fondo regionale per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, nei terreni utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;





f) autorizzazioni all'allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale e ornamentale;

g) opzione sulla forma di caccia, come stabilita dall'art. 12 della legge n. 157/1992;

h) autorizzazione delle gare dei cani e dei calendari per l'addestramento dei cani all'interno dei piani faunistico-venatori, come previsto dall'art. 10, comma 7 della legge n. 157/1992, nonché le autorizzazioni all'istituzione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani;

i) l'attività di vigilanza venatoria;

l) redazione del piano faunistico-venatorio provinciale.

7. In caso di inadempienza delle province o della Città metropolitana di Torino nell'espletamento dei compiti assegnati, la Giunta regionale, trascorso il termine di sessanta giorni dal formale sollecito, esercita il potere sostitutivo.

#### Art. 5.

##### *Regolamenti di attuazione*

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in ordine alle lettere g), h) e l), con propri regolamenti, nel rispetto dei principi individuati al presente capo ed ai sensi dell'art. 27 dello statuto, disciplina:

a) i requisiti, il rilascio dell'abilitazione per l'esercizio venatorio, le materie d'esame e la relativa commissione, nonché la predisposizione di testi relativi alle principali nozioni su cui vertono gli esami;

b) l'opzione sulla forma di caccia e le modalità per la sua variazione;

c) le abilitazioni per il prelievo degli ungulati e della tipica fauna alpina;

d) le attività di cattura e di inanellamento a scopo scientifico, di tassidermia e di detenzione dei trofei;

e) il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alla produzione agricola nonché gli interventi e le iniziative per la prevenzione dei danni stessi, sentiti gli ATC e CA;

f) le disposizioni integrative, attuative e gestionali relative all'esercizio venatorio, all'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale, alla caccia programmata;

g) la destinazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta;

h) i criteri e le modalità di immissione, cattura e la destinazione della fauna selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico-venatorie (AATV);

i) le competenze, la composizione ed i termini di operatività e funzionamento della commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica;

l) l'allevamento di fauna selvatica;

m) l'immissione, la cattura e la destinazione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento;

n) la tabellazione di zone speciali e luoghi di divieto.

#### Capo II

##### PIANIFICAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA

#### Art. 6.

##### *Pianificazione faunistico-venatoria regionale*

1. Quota parte del territorio agro-silvo-pastorale regionale e quota parte del territorio delle Alpi sono soggette a pianificazione faunistica finalizzata, nel rispetto delle proprie peculiarità, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro con gli ambiti agricoli e con l'ambiente, al conseguimento ed al mantenimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Il piano faunistico-venatorio regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 157/1992, realizza il coordinamento dei piani provinciali ed è predisposto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri per i quali l'ISPRA garantisce l'omogeneità e la congruenza.


3. La pianificazione faunistica regionale è definita dalla regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ha durata quinquennale e può essere aggiornata.

4. Al fine di valorizzare il ruolo dell'impresa agricola, nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria regionale si determinano altresì i criteri per gli incentivi in favore degli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) singoli o associati, e coltivatori diretti, che si impegnano alla tutela e al ripristino degli habitat naturali nelle zone destinate alla caccia programmata, nelle aree protette e nei siti della rete Natura 2000, avvalendosi prioritariamente delle convenzioni e dei contratti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nonché dell'art. 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 e nelle more degli adempimenti di cui ai commi 3 e 4, la Giunta regionale definisce i criteri per l'organizzazione del territorio agro-silvo-pastorale nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 157/1992 e dalle disposizioni in materia ambientale.

6. L'esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree naturali protette ed ai parchi si svolge nella forma della caccia controllata, come disciplinato dall'art. 32, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette).

7. Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria inoltra al Presidente della provincia e al sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all'ATC o CA di competenza, una richiesta motivata che, ai sensi



dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in assenza di risposta entro i termini ivi contenuti si intende accolta. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l'apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

#### Art. 7.

##### *Piani faunistico-venatori provinciali e della Città metropolitana di Torino*

1. Le province e la Città metropolitana di Torino, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, predispongono entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 e secondo le modalità previste all'art. 3 della legge regionale n. 23/2015, piani faunistico-venatori di durata quinquennale, articolati per comprensori faunistici omogenei.

2. I comprensori faunistici omogenei sono zone territoriali caratterizzate sotto il profilo ambientale con specifico riferimento alle caratteristiche orografiche, vegetazionali e faunistiche.

3. In caso d'inerzia delle province e della Città metropolitana di Torino negli adempimenti di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede in via sostitutiva con propria deliberazione.

4. Le province e la Città metropolitana di Torino predispongono, altresì, a norma dell'art. 10, comma 7, della legge n. 157/1992 e secondo le modalità previste all'art. 3 della legge regionale n. 23/2015, i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di tutta la fauna selvatica e i piani di cattura e reimmissione finalizzati al riequilibrio faunistico, coordinandosi, per quanto attiene le specie oggetto di attività venatoria, con gli ATC ed i CA.

5. I piani faunistico-venatori adottati dalle province e dalla Città metropolitana di Torino sono trasmessi alla Giunta regionale che ne valuta i contenuti.

6. I piani faunistico-venatori provinciali e della Città metropolitana di Torino divengono esecutivi, fatto salvo quanto previsto al comma 7, trascorsi centoventi giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.

7. Se la Giunta regionale formula osservazioni, le province e la Città metropolitana di Torino recepiscono tali osservazioni e riadottano entro trenta giorni dalla comunicazione il piano faunistico-venatorio apportando le modifiche richieste. In tal caso la Giunta regionale entro i trenta giorni successivi, con le modalità di cui al comma 6, formalizza l'assenso al piano.

8. Se le province o la Città metropolitana di Torino non adempiono a quanto disposto al comma 7, la Giunta regionale si avvale del potere sostitutivo.

9. I piani faunistico-venatori provinciali e metropolitani hanno durata quinquennale e possono essere aggiornati prima della loro scadenza secondo le procedure del presente articolo e restano in vigore sino all'approvazione dei nuovi piani faunistico-venatori e comunque non oltre due anni dalla loro scadenza.

10. Le province e la Città metropolitana di Torino, nelle more dell'approvazione del proprio piano faunistico-venatorio, organizzano il territorio agro-silvo-pastorale di competenza ai fini faunistici e venatori nel rispetto di quanto stabilito dalla legge n. 157/1992 e secondo le modalità previste all'art. 3 della legge regionale n. 23/2015.

#### Art. 8.

##### *Istituti di conservazione e riproduzione della fauna selvatica*


1. Ai fini della presente legge si definiscono istituti di tutela, conservazione, protezione, rifugio, riproduzione, ripopolamento, sosta di fauna selvatica, migratoria e stanziale, e cura della prole:

- a) le oasi di protezione;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
- d) i centri privati di riproduzione della fauna selvatica.

2. Sono oasi di protezione le aree destinate alla conservazione degli *habitat* naturali, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, alla cura della prole e le aree di rifugio. Le zone di ripopolamento e cattura, di dimensione non superiore a seicento ettari, hanno lo scopo di favorire la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, di fornire la fauna selvatica mediante cattura per i ripopolamenti e di favorire l'irradiazione della fauna selvatica nei territori circostanti. La regione sostiene ed incentiva la creazione, da parte degli ATC e dei CA, di strutture recintate di produzione e di preambientamento della piccola fauna stanziale, al fine di raggiungere, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'autosufficienza faunistica per i ripopolamenti. I confini delle oasi di protezione, delle AFV, delle AATV e dei parchi di nuova costituzione non possono tra loro coincidere e devono avere tra loro una distanza minima di mille metri. La regione, la Città metropolitana di Torino e le province rideterminano i confini degli istituti di loro competenza, concertandoli in occasione della stesura dei piani faunistico-venatori provinciale e regionale.

3. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, disciplina la costituzione degli istituti di cui al comma 2 ed il loro funzionamento.

4. La fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento di cui al presente articolo può essere immessa sul territorio venabile entro e non oltre il 15 marzo di ogni anno. I comitati di gestione degli ATC e dei CA, che intendono immettere fauna selvatica nata in cattività, devono effettuare adeguate operazioni di preambientamento di tali soggetti per una durata non inferiore a venti giorni, attraverso idonee strutture, anche temporanee, collocate



sul territorio venabile ed il rilascio deve avvenire entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno. È vietato immettere fauna selvatica sul territorio venabile dal 31 luglio al giorno di chiusura dell'attività venatoria alla piccola fauna stanziale.

### Capo III

#### CACCIA PROGRAMMATA

#### Art. 9.

##### *Ripartizione del territorio*

1. La regione, in attuazione della legge n. 157/1992, anche al fine di realizzare uno stretto legame dei cacciatori con il territorio favorendone l'impegno ambientale e venatorio negli ATC e nei CA, determina la dimensione spaziale e faunistica di queste aree. Al medesimo scopo, nel territorio regionale è ammessa l'adesione dei cacciatori a non più di due ATC o CA nel corso della medesima stagione venatoria e ad un solo CA nel caso di prelievo della tipica fauna alpina.

2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ATC e in CA di dimensioni *sub-provinciaci*, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, di estensione non inferiore a cinquantamila ettari venabili.

3. È definita zona faunistica delle Alpi la parte del territorio regionale individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini di detta zona sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la Regione Valle d'Aosta, sentiti l'ISPRA e l'Università degli studi di Torino.

4. La ripartizione degli ATC e dei CA è determinata con riferimento:

a) ai comprensori faunistici omogenei, individuati a norma dell'art. 7, comma 2;

b) alle esigenze specifiche di conservazione delle specie di mammiferi e di uccelli selvatici di interesse ambientale e venatorio indicate nel piano faunistico-venatorio regionale.

5. La modifica della perimetrazione degli ATC e dei CA è deliberata dalla Giunta regionale anche sulla base di motivate richieste dei comitati di gestione degli ATC e dei CA.

6. La perimetrazione delle aree corrispondenti a ciascun ATC e CA è effettuata dai rispettivi comitati di gestione mediante adeguata tabellazione.

7. La Giunta regionale, nei limiti posti dalla presente legge, adotta con propri provvedimenti gli atti necessari a realizzare la gestione della caccia programmata.

8. I comitati di gestione degli ATC e dei CA possono ripartire il territorio di loro competenza in distretti venatori, anche temporanei, con riferimento a determinate specie oggetto di prelievo venatorio, al fine di attuarne una più puntuale gestione.

#### Art. 10.

##### *Definizione e gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini*

1. Gli ATC ed i CA corrispondono ad aree di dimensione *sub-provinciaci* che presentano caratteristiche di omogeneità territoriale e sono delimitate da confini naturali. Sono strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'art. 6, con gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale, tutela del territorio e delle colture agricole, prevenzione e risarcimento dei danni ad esse causati e protezione e gestione della fauna tipica delle aree interessate, qualora a detta gestione delegati.

2. La gestione degli ATC e dei CA è affidata ai comitati di gestione.

3. I comitati di gestione sono lo strumento di attuazione della programmazione e della gestione faunistico-venatoria, in armonia con gli indirizzi di cui all'art. 6, con gli obiettivi di salvaguardia, conservazione e miglioramento dell'ambiente, tutela del territorio e delle colture agricole e di protezione della fauna tipica delle aree interessate, hanno compiti inerenti alla gestione dell'attività venatoria ed alle attività ad essa correlate, alla gestione della fauna, con particolare riferimento alle specie oggetto di caccia, alla gestione del territorio destinato alla caccia programmata e all'organizzazione dell'esercizio venatorio nel territorio di rispettiva competenza, nonché alla realizzazione di miglioramenti ambientali.


4. I comitati di gestione degli ATC e dei CA, se emerge la necessità di procedere ad una razionale gestione delle risorse faunistiche e purché l'iniziativa non contrasti con il livello di fruizione e di programmazione dell'ambito di caccia, possono richiedere alla Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi dettati dalla stessa e previo parere positivo delle amministrazioni locali, l'istituzione di aree a caccia specifica allegando il relativo regolamento di fruizione.

5. La Giunta regionale autorizza i comitati di gestione degli ATC e dei CA ad istituire e gestire le aree a caccia specifica.

#### Art. 11.

##### *Comitati di gestione degli ATC e dei CA. Natura ed organi*

1. I comitati di gestione degli ATC e dei CA sono organismi tecnico-operativi di diritto privato aventi personalità giuridica riconosciuta ai sensi del codice civile. In considerazione delle finalità d'interesse pubblico perseguite sono soggetti all'applicazione della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ed operano nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della regione.





2. Il funzionamento, le attività e l'organizzazione dei comitati di gestione sono disciplinati dallo statuto secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, che può affidare la gestione di più ATC o CA o di più aree omogenee ad un unico comitato di gestione. I comitati di gestione possono, altresì, procedere a stipulare convenzioni con altri ATC o CA per l'utilizzo comune di dipendenti e collaboratori. I comitati di gestione degli ATC e dei CA possono elargire contributi economici, di cui all'art. 4, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ad associazioni o enti che collaborano nella gestione faunistico-venatoria esclusivamente a seguito di produzione di documentazione fiscale idonea e congrua atta a comprovare l'utilizzo dei fondi per gli scopi preposti, attinenti ad azioni specifiche finalizzate ad aspetti di tutela ambientale e prevenzione dei danni alle colture agricole.

3. I comitati di gestione degli ATC e dei CA, per la predisposizione e per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, possono avvalersi della collaborazione di tecnici laureati in scienze naturali, scienze agrarie e forestali, medicina veterinaria, biologia, ovvero diplomati in scuole a fini speciali o in possesso di laurea di I livello o di diploma universitario intermedio in materia faunistica.

4. I provvedimenti contenenti i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, di cui al comma 2, prevedono:

*a)* la definizione delle competenze specifiche dei comitati di gestione e la definizione dei requisiti di ammissibilità dei componenti i comitati di gestione;

*b)* la disciplina delle riunioni e dei sistemi di elezione di presidente e vice presidente;

*c)* la pubblicità degli atti, la pubblicità e trasparenza dei bilanci;

*d)* le verifiche da parte della regione e le disposizioni inerenti al servizio di vigilanza degli addetti dipendenti.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, da atti amministrativi attuativi e dagli statuti degli ATC e dei CA si rinvia alle disposizioni di cui al libro primo, titolo II, capo III del codice civile ove applicabili.

6. Sono organi direttivi dell'ATC e del CA:

*a)* il presidente;

*b)* il comitato di gestione.

7. I comitati di gestione sono istituiti dalle province e dalla Città metropolitana di Torino secondo le modalità previste all'art. 3 della legge regionale n. 23/2015 e sono composti da dieci membri, fra cui il presidente, nominati secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale e così ripartiti:

*a)* tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, individuati tra i proprietari o conduttori, titolari o coadiuvanti, di fondi ricompresi nell'ATC o nel CA;

*b)* tre rappresentanti designati dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'art. 34 della legge

n. 157/1992, ove presenti in forma organizzata nel territorio, aventi residenza venatoria nell'ATC o nel CA;

*c)* due rappresentanti designati dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi delle norme vigenti ed aventi sedi effettivamente operanti nel territorio della provincia interessata;

*d)* due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni rappresentative degli enti locali compresi nell'ATC o nel CA.

8. Fermo restando il numero massimo di componenti previsti al comma 7, la rappresentanza delle associazioni e organizzazioni agricole, ambientaliste e venatorie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dello stesso comma, è effettuata assegnando un rappresentante a testa alle associazioni o organizzazioni con il maggior numero di iscritti. All'associazione od organizzazione agricola, ambientalista o venatoria avente una percentuale di iscritti pari o superiore al 55 per cento spettano due rappresentanti.

9. Per garantire il rispetto delle disposizioni della legge n. 157/1992 e mantenere l'equilibrio di rappresentanza, i componenti di cui ai commi 7 e 8, non possono esercitare attività ricadenti in altre categorie. L'incompatibilità si estende a tutto il territorio regionale.


10. Il Presidente è nominato dal comitato di gestione e non può restare in carica per più di due mandati consecutivi.

11. I comitati di gestione degli ATC e dei CA possono avvalersi di guardie dipendenti ai sensi dell'art. 27 della legge n. 157/1992 ai quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), per concorrere alla vigilanza sull'attività venatoria nel territorio di rispettiva competenza.

12. Gli atti relativi alla gestione faunistica posti in essere dai comitati di gestione degli ATC e dei CA sono realizzati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed in coerenza con le indicazioni dei piani faunistico-venatori e dei documenti programmatici regionali.

13. Alle riunioni dei comitati di gestione è invitato a partecipare come uditore e senza diritto di voto un rappresentante di ogni associazione venatoria, professionale-agricola ed ambientalista riconosciuta ai sensi delle norme vigenti, che ha rappresentatività nel territorio dell'ATC o del CA e che non risulta già rappresentata nel relativo comitato di gestione in virtù di quanto disposto dal comma 7. Alle riunioni del comitato di gestione possono altresì partecipare come uditori e senza diritto di voto i rappresentanti delle associazioni di enti locali di cui al comma 6, lettera *d)*, che non risultano già presenti nel relativo comitato di gestione in virtù di quanto disposto dal medesimo comma 6.

14. Il controllo amministrativo-contabile sull'attività degli ATC e dei CA è affidato ad un collegio dei revisori dei conti nominati dal Consiglio regionale, formato da cinque componenti iscritti all'albo ufficiale dei revisori, di cui uno con funzioni di presidente. La durata del collegio è quinquennale. La Giunta regionale ne fissa i criteri e riceve dallo stesso, al termine di ogni verifica, una dettagliata relazione.





15. Gli statuti, i regolamenti, le linee guida nonché qualsiasi altra disposizione gestionale degli ATC e dei CA sono aggiornati dai medesimi enti alla luce delle norme previste nella presente legge entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della regione.

16. La Giunta regionale predispone un regolamento tipo per la gestione e per la regolamentazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina e degli ungulati selvatici negli ATC e nei CA nel rispetto delle linee guida emanate dalla Giunta regionale sulla base di criteri chiari di equità ed oggettività. Gli ATC e i CA adottano il regolamento tipo e possono modificarlo, per esigenze territoriali e nel rispetto delle linee guida della Giunta regionale, previa adeguata motivazione.

#### Art. 12.

##### *Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria*

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilita la superficie venabile di ogni ATC e CA, in base agli indici di densità venatoria minima stabilita dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, determina il numero ed i criteri di ammissibilità dei cacciatori negli ATC e nei CA.

2. La Giunta regionale disciplina l'ammissione all'esercizio venatorio, anche temporaneo, di altri cacciatori per il prelievo di determinate specie faunistiche stabilite dalla stessa Giunta regionale. I cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, ivi compresi i cacciatori temporanei possono essere ammessi in misura non superiore al 5 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC o CA; tale limite non si applica per l'adesione ad ATC ed a CA per il prelievo venatorio alla specie cinghiale e per il completamento dei piani selettivi alla specie capriolo e può essere modificato negli ATC fino ad un massimo del 10 per cento, su richiesta dei comitati di gestione, dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

3. La disciplina di cui al comma 2, nel caso di prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la caccia al cinghiale e per i cacciatori residenti in altre regioni, prevede l'obbligo di accompagnamento del cacciatore da parte di personale esperto, incaricato dagli ATC o dei CA territorialmente interessati, dopo aver seguito un corso formativo secondo le disposizioni dettate dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale autorizza i comitati di gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di caccia programmata.

5. Il prelievo venatorio nella zona faunistica delle Alpi è disciplinato in maniera particolare e differenziato dalla Giunta regionale anzitutto al fine di proteggere la caratteristica fauna alpina, anche nel rispetto delle consuetudini e tradizioni locali. A tale scopo, i CA possono limitare il prelievo di tali specie ai cacciatori residenti nei comuni dello stesso CA ed anche organizzare il prelievo con assegnazione nominativa dei capi prelevabili e luogo di prelievo degli stessi, come previsto dall'art. 9, comma 8.

6. Possono svolgere la caccia di selezione solo i cacciatori in possesso, al momento della consegna del tesserino regionale, di attestato di partecipazione a prova di tiro rilasciato da una sezione di tiro a segno nazionale o di poligono privato autorizzato con licenza di pubblica sicurezza. L'attestato di partecipazione ha validità di trenta mesi ed è sottoscritto dal direttore di tiro o dall'istruttore di tiro, abilitati a seguito dell'autorizzazione prevista dagli articoli 9 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi).

#### Capo IV

##### ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

#### Art. 13.

##### *Calendario venatorio regionale*

1. La Giunta regionale, sentiti l'ISPRA e la commissione consultiva regionale di cui all'art. 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'art. 18 della legge n. 157/1992 e dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e concernenti i seguenti aspetti:


- a) specie cacciabili e periodi di caccia;
- b) giornate e orari di caccia;
- c) carniere giornaliero e stagionale;
- d) giorni da destinare, per tutto il territorio regionale, alla caccia programmata;
- e) periodi e modalità di allenamento degli ausiliari.

2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione disciplinaria, altresì, il prelievo di ungulati, volpi, starni, pernici rosse, galliformi alpini ed altre eventuali specie.

3. Il prelievo della tipica fauna alpina è consentito esclusivamente tramite assegnazione nominativa in base a piani numerici di prelievo, basati su censimenti pre-riproduttivi e *post*-riproduttivi, proposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale. Il prelievo selettivo degli ungulati, fatta eccezione per la specie cinghiale, è consentita in base a piani di prelievo, basati su censimenti qualitativi e quantitativi accertanti la densità e la composizione delle popolazioni di selvatici, proposti dai comitati di gestione dei CA e approvati dalla Giunta regionale.

4. L'esercizio dell'attività venatoria è consentita con i mezzi e nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 13 della legge n. 157/1992, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di regolamentare in maniera più restrittiva quanto previsto dalla citata norma.

5. Durante l'esercizio venatorio, nonché nel corso delle attività di contenimento di selvatici previste dalla presente legge, è obbligatorio per tutti i cacciatori ed operatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, indossare giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.



## Art. 14.

*Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari*

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce:

a) i criteri istitutivi, le modalità di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia nelle seguenti zone, anche a gestione diretta da parte degli ATC e dei CA:

1) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con divieto di sparo;

2) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;

3) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da ferma, con facoltà di sparo esclusivamente su fauna selvatica di allevamento;

4) zone adeguatamente recintate in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da seguita, con divieto di sparo;

5) zone in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da tana, con divieto di sparo;

b) i criteri e le modalità di addestramento, allenamento e prove con i falchi, anche in periodo di caccia chiusa senza predazione di fauna selvatica;

c) le abilitazioni per i conduttori ed i cani da traccia;

d) l'utilizzo dei cani nei casi di recupero di capi ungulati feriti e per attuare il metodo della girata, nonché per l'azione di contenimento di ungulati.

2. Durante l'addestramento, l'allenamento e le prove degli ausiliari, così come durante l'esercizio venatorio, è in ogni caso vietato l'uso di collari elettrici, fatta eccezione per i collari dotati di solo controllo di posizionamento globale (GPS) o di solo richiamo sonoro senza scarica elettrica.

3. Ai fini delle attività di addestramento, allenamento e prove con i falchi è istituito il registro provinciale dei falconieri al quale si iscrivono quanti intendono esercitare tale tipo di attività sia ai fini dell'esercizio venatorio che per altre finalità. La Giunta regionale con propri provvedimenti disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione e funzionamento.

## Art. 15.

*Appostamenti temporanei e appostamenti per il prelievo degli ungulati*

1. Sono consentiti appostamenti purché temporanei. Si considerano temporanei ai fini della presente legge, gli appostamenti di durata non superiore ad una giornata che non comportano modificazioni del sito.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri per la realizzazione degli appostamenti temporanei e per il prelievo venatorio degli ungulati da appostamento, quali le altane, che devono essere poste ad almeno trecento metri dal confine delle zone in cui è vietata la caccia.

3. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante o di rami, né con l'impiego di parti di vegetazione appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi delle leggi vigenti e sono comunque utilizzabili, dopo le operazioni di raccolta, i residui colturali.

4. Eventuali danni alle coltivazioni agricole o alla vegetazione spontanea sono risarciti al proprietario del fondo da chi li ha cagionati ai sensi del codice civile.

5. La collocazione dell'appostamento avviene in modo tale da non comportare, per effetto dello sparo, il danneggiamento dei frutteti, vigneti o altre colture arboree.

6. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 157/1992, gli appostamenti per il prelievo degli ungulati non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 5, della medesima legge. Tali appostamenti possono essere realizzati previo assenso scritto del proprietario e dell'eventuale conduttore del fondo.

7. A ciascun appostamento temporaneo compete una zona di rispetto di centocinquanta metri.

## Art. 16.

*Recupero capi abbattuti*

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), per il recupero di capi abbattuti nell'ambito dell'attività di caccia di selezione, i comuni con apposito provvedimento possono autorizzare idonei mezzi motorizzati al transito su strade e piste agro-silvo-pastorali nel territorio di competenza, dandone comunicazione alle autorità di vigilanza.

## Capo V


## STRUTTURE PRIVATE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA E LA PRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA

## Art. 17.

*Aziende faunistico-venatorie ed aziende agri-turistico-venatorie*

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, entro i limiti del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun ATC e del 7 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascun CA, può autorizzare, secondo i criteri individuati dal piano faunistico venatorio regionale l'istituzione di AFV ed AATV. L'autorizzazione dell'istituzione e il rinnovo di concessione di AFV e AATV è resa nota a terzi nelle forme previste dalle leggi vigenti. La Giunta regionale approva il regolamento di disciplina e le condizioni autorizzative di permanenza e rinnovo delle AFV e delle AATV.

2. Le AFV, a prevalente finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea ed a quella acquatica, non perseguono scopo di lucro e sono soggette a tassa di concessione regionale. La richiesta di concessione viene presentata corredata di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiet-



tivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso nelle AFV non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. Rientrano tra le attività connesse, di cui all'art. 2135, comma 3, del codice civile, le attività di fornitura di beni e servizi faunistico-venatori, svolte da imprese agricole, effettuate mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda. La regione, su richiesta degli interessati e sentito l'ISPRA, può autorizzare l'istituzione di AFV con le caratteristiche indicate all'art. 16, comma 1, lettera a), della legge n. 157/1992.

3. Le AATV, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento, esclusivamente nella stagione venatoria, sono istituite ai fini di impresa agricola.

4. Il territorio delle AATV coincide preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, oppure dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988 (regolamento del Consiglio che modifica i regolamenti (CEE) n. 797/85 e (CEE) n. 1760/87 per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione nonché l'estensivizzazione e la riconversione della produzione).

5. Al fine di ottenere la necessaria autorizzazione, le AFV e le AATV, analogamente a quanto avviene per la costituzione delle zone di tutela, presentano il consenso espresso dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno l'85 per cento della superficie destinata all'azienda. Le AATV di nuova costituzione vengono situate sui terreni per i quali si dispone del titolo di conduzione oppure il consenso espresso dei proprietari o conduttori di fondi costituenti almeno l'85 per cento della superficie da vincolarsi.

6. La Giunta regionale coordina ed approva i piani di ripopolamento con le finalità naturalistiche e faunistiche, quali la salvaguardia, la conservazione e il miglioramento dell'ambiente naturale e la protezione della fauna tipica delle aree interessate ed individua i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle AFV e delle AATV e stabilisce divieti particolari.

7. Nell'ambito delle AFV l'esercizio venatorio è consentito secondo i piani annuali di abbattimento approvati dalla Giunta regionale e proposti dai singoli concessionari, elaborati sulla base della consistenza faunistica accertata con l'utilizzo delle metodiche, nei tempi, modi e termini stabiliti dalla Giunta regionale stessa. Medesima procedura è attuata per le immissioni stagionali di fauna selvatica a scopo di ripopolamento per le finalità faunistiche, in conformità agli atti di concessione.

8. Salvo quanto disposto al comma 6, nelle AFV e nelle AATV, per le specie non comprese tra quelle oggetto di incentivazione faunistica specificate nei singoli provvedimenti di concessione e riportate nei piani annuali di abbattimento, si applicano i periodi e i limiti di carniere previsti dal calendario venatorio.

9. Nelle AFV e nelle AATV i danni provocati alle colture agricole dall'attività venatoria e dalla fauna selvati-

ca sono risarciti dal concessionario entro novanta giorni dall'accertamento.

10. Le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.

11. L'ammontare della tassa annuale è stabilita dalle disposizioni regionali in materia di tasse di concessione ai sensi dell'art. 27.

12. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge e delle specifiche disposizioni della Giunta regionale di cui al comma 6.

13. Ai fini dell'esercizio venatorio all'interno delle AFV e AATV, anche ricadenti nella zona delle Alpi, è necessario il possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, dell'assicurazione e del tesserino venatorio rilasciato dalla regione di residenza.

14. Le AFV e le AATV di nuova istituzione, rispettano una distanza minima da altre aziende e dalle zone di divieto di mille metri.

## Capo VI

### ATTIVITÀ CORRELATE ALLA FAUNA SELVATICA

#### Art. 18.

##### *Commercializzazione della fauna selvatica*

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere la valorizzazione economica delle carni di selvaggina, disciplina la commercializzazione della fauna selvatica legittimamente abbattuta in conformità ai regolamenti comunitari in materia di sicurezza alimentare e alle disposizioni di recepimento, al fine di assicurare la tracciabilità della carne di fauna selvatica, tutelare la sicurezza alimentare e salvaguardare la salute del consumatore.


2. La commercializzazione di carni di selvaggina proveniente dagli allevamenti e munita di contrassegno inamovibile non è sottoposta a quanto stabilito al comma 1.

#### Art. 19.

*Abbattimento o ritrovamento per caso fortuito o forza maggiore e disponibilità materiale di fauna selvatica. Riconoscimento dell'attività dei centri di recupero degli animali selvatici*

1. Le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano, anche su richiesta delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale, centri di recupero, cura, riabilitazione e reintroduzione di animali selvatici, in particolare di quelli appartenenti a specie protette. Vengono riconosciuti a tal fine i centri di recupero già operanti sul territorio regionale, denominati centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) e coordinati in rete regionale.

2. Chiunque, in qualsiasi tempo, abbatte fauna selvatica per caso fortuito o forza maggiore, o viene nella disponibilità di fauna selvatica morta, o di parti di essa, ne dà





comunicazione nel più breve tempo possibile al comune di residenza o a quello in cui è avvenuto il fatto.

3. I comuni che hanno ricevuto la comunicazione del rinvenimento di fauna selvatica morta o parti di essa provvedono ad assegnare l'esemplare ad una destinazione di pubblica utilità. Tali enti provvedono, altresì, alla destinazione o smaltimento della carcassa.

4. Nel caso di fauna selvatica rinvenuta viva i comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino provvedono a destinare, previa stipula di apposita convenzione, l'esemplare ad un CRAS, se l'animale rinvenuto appartiene a specie protetta è obbligatorio segnalarne il ritrovamento alla regione.

5. I CRAS comunicano, con cadenza settimanale ai comuni, agli ATC, ai CA, alle province o alla Città metropolitana di Torino gli animali ritirati presso il centro in tale periodo di tempo.

6. I CRAS possono coinvolgere per le proprie attività personale volontario, a titolo gratuito.

7. I comuni e le unioni di comuni, gli ATC, i CA, le province e la Città metropolitana di Torino stipulano con i CRAS facenti parte della rete regionale apposita convenzione per i servizi resi, prevedendo relativi rimborsi economici per l'attività di recupero, la cura e la stabulazione degli animali in degenza.

#### Art. 20.

##### *Controllo della fauna selvatica*

1. Per il controllo delle specie di fauna selvatica di cui all'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992, la Giunta regionale predispone, sentito l'ISPRA, linee guida finalizzate al controllo delle specie selvatiche e alloctone presenti, anche nelle zone vietate alla caccia, prevedendo protocolli operativi ed indirizzi attuativi finalizzati a ridurre la tempistica degli interventi di controllo e contenimento ed a limitare i danni alle produzioni agricole. Tale controllo selettivo viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992.

2. Le province e la Città metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei CA, i concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, provvedono all'attuazione delle linee guida di cui al comma 1 ed esercitano il coordinamento ed il controllo sull'attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti per territorio, secondo le modalità previste all'art. 3 della legge regionale n. 23/2015. Le attività di controllo possono essere delegate dalle province e dalla Città metropolitana di Torino agli ATC ed ai CA che abbiano fra i propri dipendenti personale in possesso di decreto di nomina a guardia particolare giurata.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, le province e la Città metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei CA ed i concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, predispongono annualmente, entro il 30 giugno, un apposito programma per il controllo delle specie particolarmente impattanti in termini di danni pro-

vocati alle colture agricole. Nel programma sono definite le unità territoriali per la gestione della specie ed individuate, altresì, le aree ad alta vocazionalità agro-silvo-pastorale dove le specie di cui al presente comma sono oggetto di controllo e contenimento costante e le aree dove le caratteristiche del soprassuolo e naturali sono compatibili con una presenza equilibrata delle specie di cui sopra, da attuarsi con mezzi e modalità concordati con l'ISPRA.

4. Le finalità delle azioni di controllo si caratterizzano per i seguenti obiettivi:

a) conservazione degli ambienti naturali, del suolo e delle coltivazioni, con particolare riferimento agli *habitat* ed alle aree oggetto di tutela ai sensi delle vigenti norme nazionali e comunitarie;

b) prevenzione delle situazioni di conflitto con le attività umane;

c) salvaguardia della piccola fauna.

5. Per l'attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono delle guardie dipendenti, dei proprietari e conduttori dei fondi ricompresi nelle aree interessate dai piani medesimi o indicati dalle organizzazioni professionali agricole riconosciute e inseriti in apposito elenco depositato presso gli ATC e i CA, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio nonché delle guardie dipendenti degli ATC e dei CA e comunque tutti i soggetti previsti da normative nazionali.

6. Per le azioni di controllo all'interno delle AFV e delle AATV, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano i soggetti nominativamente indicati dai concessionari.


7. La provincia e la Città metropolitana di Torino autorizzano il controllo delle specie di fauna selvatica ai fini del completamento dei piani numerici di prelievo eventualmente non completati nel corso della stagione venatoria negli ATC e nei CA ed all'interno delle AFV e delle AATV.

8. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani è autorizzato dalla provincia e dalla Città metropolitana di Torino.

9. Nelle aree protette, istituite ai sensi della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) il controllo delle specie di fauna selvatica è esercitato, ai sensi dell'art. 33, comma 5 della medesima legge, sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta ed è attuato dal personale dipendente del soggetto gestore dell'area protetta.

10. Gli eventuali proventi derivanti dalle azioni di controllo di cui ai commi 3, 5 e 7 sono introitati dagli enti che attuano i piani e, all'interno delle aree protette di cui alla legge regionale n. 19/2009, dal soggetto gestore.

11. In caso di inerzia dei comitati di gestione degli ATC e dei CA o dei soggetti gestori di AFV e di AATV nelle azioni di controllo, la provincia e la Città metropolitana di Torino designa altri cacciatori, anche non residenti nelle aree interessate dalle azioni di controllo o ad essi iscritti, anche a titolo oneroso. I relativi proventi sono introitati dalle province e dalla Città metropolitana di Torino. La mancata o impropria attuazione delle azioni di controllo della fauna selvatica comportano la diretta responsabili-





tà del soggetto gestore per i danni dalla stessa derivanti, valutabile anche ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie regionali trasferibili.

12. Le province e la Città metropolitana di Torino, al fine di preservare l'integrità della fauna regionale, attivano avvalendosi del proprio personale di vigilanza, o di personale nominativamente indicato dai comitati di gestione degli ATC e dei CA che siano in possesso di abilitazione specifica, piani di controllo delle specie autoctone e alloctone presenti se sono immesse abusivamente nell'ambiente.

13. Le province e la Città metropolitana di Torino informano la regione sui provvedimenti inerenti ai piani di controllo e, al termine dei suddetti interventi, trasmettono con cadenza almeno trimestrale alla Giunta regionale una relazione concernente i dati relativi alle operazioni svolte ed ai loro risultati.

14. Gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ai divieti e alle limitazioni previste per l'esercizio dell'attività venatoria, in osservanza di quanto stabilito dall'art. 19 della legge n. 157/1992.

#### Art. 21.

##### *Banca dati portale osservatorio faunistico regionale*

1. Presso il settore competente in materia di tutela e gestione della fauna selvatica della Giunta regionale è istituita la banca dati portale osservatorio faunistico regionale.

2. Il settore di cui al comma 1 utilizza il portale per la raccolta ed elaborazione dei dati faunistici, il monitoraggio della fauna selvatica e della attività di controllo, lo studio delle dinamiche delle popolazioni di fauna selvatica e dei metodi di censimento, di controllo e prelievo della fauna e di elaborazione dei piani di prelievo annuali e quinquennali, l'istruttoria relativa ai processi e procedimenti connessi alla gestione faunistico-venatoria e di controllo faunistico.

3. I soggetti coinvolti nella gestione faunistico-venatoria o di controllo faunistico forniscono al portale i dati relativi a: censimenti di ungulati e tipica fauna alpina, prelievi venatori, risultati delle attività di controllo, ritrovamenti di fauna selvatica morta, immissioni di fauna selvatica, dati biometrici dei capi abbattuti, dati relativi ai distretti di caccia ed alle aree censite.

4. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce con proprio provvedimento le disposizioni relative alla operatività del portale.

#### Art. 22.

##### *Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica*

1. Misure straordinarie di controllo della fauna selvatica consistono in attività di contenimento numerico, allontanoamento o eradicazione della fauna selvatica, necessarie per il soddisfacimento di un interesse pubblico o per la tutela dell'esercizio delle attività agricole, nonché di altre attività economiche.

2. Su tutto il territorio regionale, le province e la Città metropolitana di Torino, anche su istanza dei sindaci o delle organizzazioni professionali agricole, acquisito il parere dell'ISPRA, autorizza misure straordinarie di controllo della fauna selvatica, per uno dei seguenti motivi:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica;

b) per prevenire danni rilevanti all'attività agricola, forestale e all'acquacoltura;

c) per la protezione della flora e della fauna;

d) se gli interventi di prevenzione dei danni e le misure di gestione della fauna, anche attraverso il normale prelievo venatorio, si rivelano inefficaci a limitare i danni arrecati dalla fauna selvatica a beni e persone, con particolare riferimento a quelli causati alle imprese agricole.

3. Le specie oggetto degli interventi di cui al presente articolo sono le specie di animali selvatici.

4. Le province e la Città metropolitana di Torino, su richiesta delle organizzazioni professionali agricole regionali, dei sindaci o di altre autorità locali della pubblica amministrazione e constatata l'inefficacia delle misure di prevenzione dei danni da fauna selvatica di cui all'art. 20, nonché delle misure di gestione ordinaria, autorizza, in via straordinaria, le misure di controllo faunistico straordinario.

5. La Giunta regionale definisce e disciplina i contenuti, le forme, i soggetti responsabili, i piani e le specie oggetto di intervento straordinario.

6. Le attività di controllo straordinario possono essere esercitate da:

a) proprietari e conduttori dei fondi agricoli se in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria;

b) cittadini iscritti agli ambiti territoriali di caccia, in possesso del titolo di abilitazione venatoria, che si rendono disponibili per le attività di controllo, scelti in ordine di preferenza con riferimento ai titoli di abilitazione ed alla residenza anagrafica nell'area in cui si svolgono le azioni del piano di cui al comma 5;

c) agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria dei quali la prefettura tiene apposito elenco, guardie dipendenti da ATC e da CA in possesso di decreto di nomina a guardia particolare giurata.


7. I soggetti attuatori degli interventi accettano l'incarico e si impegnano ad esercitare ogni azione in ottemperanza al piano di controllo e secondo le indicazioni dell'ente responsabile o delegato di cui all'art. 20, comma 2.

8. Le carcasse animali provenienti dalle azioni di controllo effettuate in attuazione dell'art. 20 e del presente articolo sono conferite agli ATC e ai CA territorialmente interessati dalle azioni di controllo e sono raccolte e smaltite nel rispetto delle norme vigenti o sono cedute:

a) a titolo gratuito al personale che partecipa alle operazioni di campo;

b) a centri di lavorazione della selvaggina a titolo oneroso.

9. Le carcasse animali provenienti dalle azioni di controllo, se non sussistono le condizioni di commestibilità delle carni, sono opportunamente smaltite. La consegna delle carcasse al servizio veterinario o a istituzioni scientifiche per fini di studio e ricerca avviene a titolo non oneroso.



10. Eventuali proventi derivanti dalla cessione delle carcasse sono trattenuti dagli enti che attuano i piani interessati che li destinano, al netto dei costi sostenuti per organizzare le azioni medesime, ad integrazione delle risorse destinate al risarcimento ed alla prevenzione dei danni accertati o, in subordine, per iniziative di miglioramento e potenziamento degli *habitat* faunistici e della selvaggina, anche attraverso l'assegnazione di contributi agli agricoltori localmente interessati.

### Capo VII

#### DIVIETI E SANZIONI

#### Art. 23.

##### Divieti

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi nazionali, è vietato:

a) negli ATC e nei CA, l'esercizio della caccia in ambito territoriale diverso da quello di ammissione;

b) l'uso di più di due cani per cacciatore e di più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e dell'uso dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, nonché ad esclusione di un cane di età inferiore a diciotto mesi, identificabile mediante tatuaggio o *microchip*, per cacciatore, per comitiva o per muta specializzata;

c) l'abbattimento o la cattura della femmina del fagiano di monte;

d) l'uso dei cani per la caccia agli ungulati, fatta eccezione per i cani da traccia e per la caccia al cinghiale, nonché per quanto previsto all'art. 20, comma 3;

e) la caccia sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, cinghiali e alla volpe nella zona faunistica delle Alpi, per la caccia agli ungulati nella restante parte del territorio regionale e per l'attività di controllo ai sensi degli articoli 20 e 22, secondo le disposizioni emanate dalla Giunta regionale;

f) ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati, fatta eccezione per la cattura ai fini previsti dagli articoli 5, comma 1, lettera f), 20 e 22;

g) la posta alla beccaccia e la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;

h) le azioni volte a causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne per scopi venatori la fuoriuscita da ambiti protetti e da zone di caccia riservata;

i) l'uso di fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne salvo i soggetti autorizzati per iscritto dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, dai comitati di gestione degli ATC e dei CA, dalle AFV e dalle AATV;

l) il commercio di esemplari vivi di specie di fauna selvatica italiana non proveniente da allevamenti;

m) la detenzione di esemplari di fauna selvatica, ad eccezione di quella lecitamente abbattuta o di cui sia documentata la provenienza;

n) l'esercizio di attività venatoria negli ATC e nei CA sprovvisti della relativa ammissione o senza la prevista autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica;

o) l'allevamento, l'importazione e l'immissione a scopi venatori del cinghiale (*sus scrofa*) e relativi ibridi, in applicazione della legge regionale 16 agosto 1989, n. 47 (norme per l'allevamento e per la marchiatura obbligatoria dei cinghiali e dei relativi ibridi); è sempre vietato l'allevamento di cinghiali, cervidi e bovini a scopo di ripopolamento; è consentito il trasporto di cinghiali ed ibridi, transitanti sul territorio regionale verso altre destinazioni, previa segnalazione alle province ed alla Città metropolitana di Torino interessate, del mezzo di trasporto, dell'itinerario e del numero dei capi trasportati, da effettuarsi con un anticipo di almeno quarantotto ore; è inoltre vietato anche per gli allevatori autorizzati a qualunque titolo, la detenzione di cinghiali o ibridi che non siano stati dotati di *microchip*, il cui numero sarà riportato nell'apposito registro vidimato dal veterinario dell'azienda sanitaria locale competente;

p) qualsiasi forma di immissione di fauna da parte di soggetti non autorizzati;

q) l'introduzione e l'immissione di qualsiasi specie di fauna alloctona e di fauna allevata all'estero;

r) l'immissione di soggetti appartenenti alla specie fagiano e starna al di sopra dei mille metri sul livello del mare;

s) a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia;


t) a chiunque, compreso il proprietario e il conduttore, l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a 1,20 metri o delimitati da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno 1,50 metri e la larghezza di almeno tre metri;

u) l'esercizio venatorio in forma vagante sui terreni in actualità di coltivazione. Agli effetti della presente legge sono considerati terreni in actualità di coltivazione gli orti, le colture erbacee da seme e cerealicole dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e quelli naturali con raccolto pendente, i frutteti e i vigneti sino a raccolto effettuato, le colture orticole e floreali a cielo aperto o con protezione limitata;

v) l'esercizio venatorio nei fondi ove si pratica l'allevamento e il pascolo del bestiame custodito allo stato brado e semibrado, purché delimitati da muretti, recinzioni in rete o da steccati, siepi o altre barriere naturali;

z) la rimozione, il danneggiamento o comunque le azioni volte a rendere inidonee le tabelle legittimamente apposte, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

aa) nella zona faunistica delle Alpi, l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica, salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo;



*bb)* l'uso di richiami vivi nell'ambito della pratica venatoria;

*cc)* l'abbattimento di un capo diverso, per specie, sesso o classe d'età, rispetto a quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati;

*dd)* l'uso di collari elettrici per l'addestramento degli ausiliari, anche durante l'esercizio venatorio, l'allenamento e le prove di ausiliari, fatta eccezione per i collari dotati di solo GPS o di solo richiamo sonoro senza scarica elettrica;

*ee)* l'abbandono o il mancato recupero dei bossoli delle cartucce utilizzate;

*ff)* la caccia nelle ore notturne e, comunque, oltre gli orari consentiti dal calendario venatorio;

*gg)* l'esercizio venatorio in tutte le domeniche del mese di settembre.

#### Art. 24.

##### *Sanzioni amministrative*

1. Fermo restando quanto altro previsto dagli articoli 21 e 31 della legge n. 157/1992 e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

*a)* cattura e utilizzazione di mammiferi ed uccelli in difformità alla disciplina prevista all'art. 5, comma 1, lettera *f)*: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00, più la revoca dell'autorizzazione;

*b)* vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria: sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00;

*c)* caccia senza licenza per mancato conseguimento della stessa: sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, il cui importo è raddoppiato in caso di recidiva;

*d)* caccia senza tesserino venatorio o senza ammissione nell'ATC o nel CA: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00;

*e)* caccia nelle ore notturne o, comunque, oltre gli orari consentiti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00;

*f)* caccia fino a trenta minuti oltre l'orario consentito dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00;

*g)* caccia nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00;

*h)* caccia a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzo, a scopo venatorio, di scafandri ovvero di tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni trasgressore;

*i)* abbattimento o caccia di capi di fauna selvatica appartenenti alle specie: coturnice e fagiano di monte, in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio o abbattimento di tali capi senza autorizzazione ed

in ogni caso della femmina di fagiano di monte: sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00;

*l)* abbattimento o cattura di capi di fauna selvatica in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00;

*m)* abbattimento o cattura di capi di fauna selvatica appartenenti alle specie indicate all'art. 2, comma 5: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 600,00; la sanzione è triplicata nel caso di abbattimento o cattura di capi di pernice bianca e lepre variabile;

*n)* esercizio dell'attività venatoria oltre il numero delle giornate consentite dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00;

*o)* posta alla beccaccia e caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino: sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00;

*p)* caccia di selezione agli ungulati in difformità alle disposizioni regionali: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00;

*q)* abbattimento di capo diverso per specie da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore;

*r)* abbattimento di capo diverso per sesso da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 900,00 e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore;

*s)* abbattimento di capo diverso per classe di età da quello assegnato nella caccia di selezione agli ungulati: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore; nel caso di abbattimento di capo di cervo coronato senza essere ammesso a tale prelievo, la sanzione viene decuplicata e, oltre al previsto ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore, si applica altresì la sanzione accessoria della esclusione dalla partecipazione alla caccia di selezione per la stagione venatoria in corso e per quella successiva;

*t)* abbattimento di ungulato senza essere ammesso alla caccia di selezione: sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00 e ritiro del trofeo da parte dell'ente gestore;


*u)* tiro a volo su uccelli, effettuato in qualunque forma, al di fuori dell'esercizio venatorio salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 8, lettera *e)*, della legge n. 157/1992: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00;

*v)* mancato recupero dei bossoli delle cartucce da parte del cacciatore: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00;

*z)* violazione alle norme di gestione delle AFV e delle AATV: sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00;

*aa)* mancata notifica del fondo chiuso o mancata apposizione e mancato mantenimento delle tabelle: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00;

*bb)* allevamento di specie di fauna selvatica senza autorizzazione delle province o della Città metropolitana di Torino o altre violazioni alle norme regionali e pro-





vinciali sull'allevamento: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00; in caso di recidiva, sanzione amministrativa da euro 400,00 a euro 2.400,00 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;

*cc)* vendita a privati o detenzione da parte degli stessi di reti da uccellazione salvo che per le attività previste dal regolamento attuativo di cui all'art. 5, comma 1, lettera *f)*: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00;

*dd)* produzione, vendita e detenzione di trappole per la fauna selvatica, salvo che si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o da soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00;

*ee)* addestramento o allenamento di cani di qualsiasi razza, o comportamento volto a consentire che gli stessi circolino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dagli orari o dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00; se l'addestramento o l'allenamento sono effettuati nel territorio degli ATC e dei CA in cui non siano state istituite zone di cui all'art. 14, la sanzione è ridotta ad un quinto; se la violazione è commessa all'interno delle zone previste all'art. 8, sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00; le sanzioni sono triplicate se l'infrazione viene commessa nel periodo riproduttivo della specie; il cane dotato di collare GPS attivato o di collare con solo richiamo sonoro senza scarica elettrica si ritiene soggetto a sorveglianza;

*ff)* uso di più di due cani per cacciatore e di più di quattro cani per comitiva, ad esclusione della caccia al cinghiale e dei cani appartenenti ad una muta specializzata per i quali l'ENCI ha rilasciato apposito brevetto di idoneità, nonché ad esclusione di un cane di età inferiore a diciotto mesi per cacciatore, per comitiva e per muta specializzata: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni cane in più;

*gg)* mancata rimozione dell'appostamento temporaneo e dei residui al termine della giornata: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00;

*hh)* raccolta o detenzione di uova, di nidi e di piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dall'art. 21, comma 1, lettera *o)*, della legge n. 157/1992: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00;

*ii)* rimozione, danneggiamento o azioni volte a rendere inidonee al loro uso le tabelle legittimamente apposte, posizionamento abusivo di tabelle su terreni in attività di coltivazione, e sulle recinzioni per il bestiame al pascolo e sui fondi chiusi: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00;

*ll)* trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, di cui all'art. 8, o a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio di armi da sparo per uso venatorio, sia nel caso in cui siano cariche che in quello in cui siano incustodite: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00;

*mm)* uso dei cani di cui all'art. 23, comma 1, lettera *d)*: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00;

*nn)* violazione dei divieti particolari previsti ai sensi dell'art. 17, comma 6, all'interno delle AFV e delle AATV: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00;

*oo)* esercizio dell'attività venatoria negli ATC e nei CA, sprovvisti della relativa ammissione o senza la prevista autorizzazione all'interno delle aree a caccia specifica: sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 1.800,00;

*pp)* caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo disposizioni che lo consentono: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00;

*qq)* immissione di fauna da parte dei soggetti non autorizzati: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.000,00;

*rr)* introduzione di specie di fauna alloctona e di fauna allevata all'estero: sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni capo;

*ss)* immissione delle specie fagiano comune e starna al di sopra di mille metri sopra il livello del mare: sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 600,00 per ogni capo;

*tt)* violazioni delle disposizioni della presente legge e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00;

*uu)* utilizzo di richiami vivi per il prelievo venatorio: sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00;

*vv)* mancata applicazione del contrassegno inamovibile alla fauna selvatica abbattuta, secondo le disposizioni regionali: sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00 e ritiro del trofeo, ove presente, da parte dell'ente gestore;

*zz)* ostacolo o impedimento delle attività di cui all'art. 22, comma 7 e di cui all'art. 26: sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00;

*aaa)* mancato utilizzo del giubbetto o delle bretelle retroflettenti ad alta visibilità nel corso dell'attività venatoria e di attività di contenimento di animali selvatici: sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00;

*bbb)* ostacolo o rifiuto di esibire i documenti per l'attività venatoria o il carniera, anche custodito in zaini o autoveicoli, alla richiesta degli agenti preposti: sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 1.200,00.

2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1, se ricorrono i presupposti dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifica al sistema penale), si applicano il sequestro dell'arma e della fauna selvatica, nonché delle reti e delle trappole nei casi di violazione delle disposizioni della legge n. 157/1992, ad esclusione di quanto stabilito dall'art. 31, comma 1, lettere *e)*, *i)* ed *m)* della medesima legge e nei casi indicati al comma 1, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *i)*, *o)*, *q)*, *t)*, *ll)* ed *oo)*. Le armi sequestrate e la fauna selvatica sequestrata, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, a meno che non si proceda a confisca obbligatoria, sono restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell'avvenuto adempimento.

3. La confisca dei beni sequestrati è disposta dal Presidente della provincia e della Città metropolitana di Torino, ove ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 della legge n. 689/1981.





4. La destinazione della fauna selvatica sequestrata o confiscata avviene secondo le modalità di cui all'art. 28 della legge n. 157/1992 e dell'art. 9 della legge regionale 23 aprile 1985, n. 45 (disciplina relativa al sequestro di cose e disposizioni per gli accertamenti mediante analisi di campione in materia di illeciti amministrativi).

5. Nei casi di applicazione delle sanzioni cui al comma 1, lettere *e*), *i*), *o*), *q*) e *t*) il tesserino regionale è sospeso per una annata venatoria anche qualora il trasgressore abbia provveduto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981; in caso di recidiva il tesserino viene sospeso per tre annate venatorie.

6. Il provvedimento di sospensione è disposto dalle province competenti per territorio e dalla Città metropolitana di Torino, a conclusione dell'eventuale procedimento di opposizione in sede amministrativa decorso il termine di impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

7. Le sanzioni amministrative sono irrogate e introitate, ai sensi della legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 (riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), dalle province e dalla Città metropolitana di Torino e sono utilizzate dalle stesse per interventi in materia faunistico-venatoria. Le province e la Città metropolitana di Torino, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, congiuntamente a tutti gli ATC ed i CA l'elenco nominativo dei cacciatori sanzionati con l'indicazione del tipo di sanzione, la data ed il luogo in cui è stata comminata.

8. Non hanno alcuna validità le eventuali sanzioni definite autonomamente dagli ATC e dai CA non espressamente previste da una norma di legge.

### Capo VIII

#### STRUTTURE AMMINISTRATIVE

#### Art. 25.

##### *Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica*

1. È istituita la commissione consultiva regionale di coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, quale organo tecnico e consultivo della regione.

2. La commissione esprime pareri in materia di gestione faunistico-venatoria.

3. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'art. 5, comma 1, lettera *i*), definisce la composizione ed i termini di operatività e funzionamento della commissione, per i cui componenti non è previsto il pagamento di gettoni di presenza o rimborsi spesa.

#### Art. 26.

##### *Vigilanza venatoria*

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata:

*a*) ai soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, della legge n. 157/1992;

*b*) alle guardie zoofile volontarie nominate ai sensi della legge 20 luglio 2004, n. 189 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) che siano in possesso dell'attestato di cui al comma 2;

*c*) alle guardie ecologiche volontarie e alle guardie volontarie previste dall'art. 36 della legge regionale n. 32/1982.

2. Il riconoscimento della qualità di guardia venatoria volontaria, di guardia ecologica o zoofila volontaria è subordinato al conseguimento di attestato di idoneità rilasciato dalle province e dalla Città metropolitana di Torino a seguito di un corso di formazione e superamento di un apposito esame. I corsi di formazione possono essere organizzati, oltre che dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, anche autonomamente dalle associazioni di protezione ambientale, venatorie e agricole secondo programmi e modalità approvate dalle province e dalla Città metropolitana di Torino.


3. Presso le province e la Città metropolitana di Torino, è fissata ogni sei mesi una sessione d'esame costituita da una prova scritta di cinquanta domande a risposta multipla di cui una sola giusta alla quale possono partecipare i soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione nella misura dell'80 per cento delle ore di lezione previste.

4. Le guardie operative al momento dell'entrata in vigore della presente legge non necessitano di ulteriore esame.

5. Presso le province e la Città metropolitana di Torino, è istituito il coordinamento delle guardie ecologiche, venatorie e zoofile volontarie, al quale partecipa un rappresentante per ogni associazione che dispone sul territorio provinciale di guardie volontarie ed è presieduto da un funzionario della provincia o della Città metropolitana di Torino.

6. Nella nomina di guardie venatorie volontarie si deve tenere conto della rappresentatività di tutte le componenti associazionistiche esistenti.

7. Nella nomina delle guardie venatorie volontarie non possono essere previsti vincoli di residenza e per lo svolgimento delle attività di vigilanza volontaria non possono essere previste limitazioni territoriali *sub* provinciali, limiti minimi o massimi di orario oppure numero di servizi.



*Capo IX*

## TASSE E CONTRIBUTI

## Art. 27.

*Tasse di concessione regionale  
in materia venatoria*

1. In materia di tasse sulle concessioni regionali si applicano le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 (disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e dall'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Delege al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), fatta salva l'azione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 6 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario).

2. I numeri d'ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158) sono determinati come riportati nella tabella A, allegata alla presente legge.

3. La Giunta regionale può rideterminare la misura delle tasse di cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23, comma 2, della legge n. 157/1992.

## Art. 28.

*Disposizioni transitorie e finali*

1. Le AFV e le AATV autorizzate continuano ad essere soggette alle disposizioni previgenti non in contrasto con la disciplina prevista dall'art. 17 e dall'art. 16 della legge n. 157/1992, salvo per gli aspetti connessi alla tassa di concessione che vengono adeguati alla data del 1° gennaio successivo alla data di pubblicazione della presente legge, secondo le disposizioni ivi riportate ed in base a quanto stabilito dalla Giunta regionale.

2. L'applicazione dell'art. 9, comma 2, decorre dal 31 dicembre 2022.

3. Le zone di divieto esistenti sono confermate fino all'applicazione della disciplina prevista dagli articoli 8 e 12 e dall'art. 10 della legge n. 157/1992.

4. Le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia già istituite e gli allevamenti autorizzati sono regolati dalle norme previgenti fino all'entrata in vigore delle relative discipline di attuazione della presente legge previste dall'art. 5.

5. Le disposizioni relative alle operazioni di preambientamento di cui all'art. 8, comma 4, entrano in vigore dalla stagione venatoria 2019/2020.

6. Le disposizioni di cui all'art. 12, comma 6, entrano in vigore dal 15 ottobre 2018.

7. Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della cac-

cia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'art. 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il regolamento tipo per la gestione e per la regolamentazione del prelievo venatorio della tipica fauna alpina e degli ungulati selvatici negli ATC e nei CA, di cui all'art. 11, comma 16, è emanato dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Gli ATC e i CA adottano i rispettivi regolamenti entro due mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte del regolamento tipo e fino alla loro adozione continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 29.

*Abrogazioni*

1. L'art. 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (legge finanziaria per l'anno 2012) è abrogato.

## Art. 30.

*Disposizioni finanziarie*

1. Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui all'art. 27, quantificate per gli anni 2018, 2019 e 2020 in euro 2.538.000,00 annui, già iscritte nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, vengono introitate su apposito capitolo di entrata, nel titolo 1 (entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (imposte, tasse e proventi assimilati), categoria 47 (tassa sulla concessione per la caccia e la pesca).

2. Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, relative alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria come di seguito specificate, finanziate con risorse regionali e quantificate in euro 2.771.000,00 nel 2018, in euro 2.771.000,00 nel 2019 ed in euro 2.771.000,00 nel 2020, si fa fronte con le risorse già allocate nella missione 16 (agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 16.02 (caccia e pesca), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2018-2020:

a) la prevenzione ed il risarcimento da parte delle province e della Città metropolitana di Torino dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 157/1992;

b) la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 157/1992;


c) utilizzo dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico-venatorio, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 157/1992;

d) contributo regionale per il perseguimento dei fini istituzionali da parte degli ATC e dei CA;

e) contributi alle province e alla Città metropolitana di Torino per interventi in materia faunistico-venatoria;

f) spese per il finanziamento di studi, ricerche, consulenze, indagini ed attività in materia faunistico-venatoria;

g) risarcimento a terzi in caso di sentenze di condanna per incidenti stradali provocati da fauna selvatica.



*Capo X*  
ENTRATA IN VIGORE

Art. 31.

*Urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 19 giugno 2018

CHIAMPARINO

(*Omissis*).

18R00288

**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 13 giugno 2018, n. 8.

**Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.**

(*Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 21 giugno 2018*)

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

*Capo I*

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 2003, N. 8 (LEGGE PROVINCIALE SULL'HANDICAP 2003)

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 3-bis  
nella legge provinciale sull'handicap 2003*

1. Dopo l'art. 3 della legge provinciale sull'handicap 2003 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Coinvolgimento attivo*). — 1. La Provincia garantisce il coinvolgimento attivo delle persone con di-

sabilità, di chi ne tutela gli interessi e delle associazioni dagli stessi costituite:

a) nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione degli interventi previsti da questa legge;

b) nelle fasi di programmazione, attuazione e valutazione degli interventi di carattere innovativo previsti a favore delle persone con disabilità.

2. Il coinvolgimento è assicurato mediante una fase istruttoria di consultazione e partecipazione.»

Art. 2.

*Inserimento del capo II bis  
nella legge provinciale sull'handicap 2003*

1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale sull'handicap 2003 è inserito il seguente capo:

«Capo II bis  
*Interventi per favorire l'abitare sociale  
delle persone con disabilità*»


Art. 3.

*Inserimento dell'art. 9-bis  
nella legge provinciale sull'handicap 2003*

1. Dopo l'art. 9 della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (*Oggetto*). — 1. Per favorire la realizzazione delle finalità previste dall'art. 1 e, in particolare, la valorizzazione delle dimensioni di autonomia, indipendenza, libertà di scelta, autorappresentazione e autodeterminazione della persona, la Provincia promuove, secondo quanto previsto da questo capo, interventi specifici rivolti alle persone con disabilità accertata ai sensi dell'art. 4, finalizzati a consentire la progettazione e la realizzazione di processi, anche precoci, di progressivo distacco dalla famiglia di origine e ad evitare, ritardare o prevenire l'istituzionalizzazione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare). Gli interventi sono realizzati nel rispetto della volontà della persona con disabilità e di chi ne tutela gli interessi.

2. I criteri, i requisiti e le modalità di accesso, da parte delle persone con disabilità, agli interventi previsti da questo capo, sono definiti con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 25, comma 1-bis, e tengono in considerazione anche il grado di autosufficienza della persona con disabilità. Gli accessi sono in ogni caso subordinati a una valutazione multidimensionale in grado di misurare anche l'efficacia degli interventi in chiave di miglioramento dei sostegni e dei domini della qualità di vita. La valutazione multidimensionale è effettuata dagli enti locali competenti nell'ambito della presa in carico unitaria, coinvolgendo, ove necessario, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, e analizza prioritariamente





le diverse dimensioni della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, e, in particolare, almeno le seguenti aree:

- a) qualità di vita;
- b) esercizio dei diritti fondamentali e opportunità di inclusione sociale;
- c) livello di autodeterminazione.».

#### Art. 4.

##### *Inserimento dell'art. 9-ter nella legge provinciale sull'handicap 2003*

1. Dopo l'art. 9-bis della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, è inserito il seguente:

«Art. 9-ter (*Interventi per la realizzazione di progetti di abitare sociale*). — 1. Il progetto di abitare sociale è volto a favorire l'indipendenza abitativa delle persone con disabilità anche attraverso l'acquisizione di abilità pratiche, capacità di organizzazione del proprio tempo e degli spazi di vita e competenze relazionali e comporta, da parte dei servizi sociali e sanitari forme di accompagnamento limitate e circoscritte. Nei progetti di abitare sociale possono essere inserite le tipologie di intervento previste dall'art. 4, comma 1, della legge n. 112 del 2016. Tali progetti possono includere anche interventi di sostegno alle famiglie e di costruzione di reti sociali e comunitarie. I progetti di abitare sociale costituiscono una componente del progetto individualizzato previsto dall'art. 16, comma 3, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007), e sono elaborati tenendo conto anche della dimensione lavorativa della persona con disabilità e degli strumenti di inserimento lavorativo attivabili nell'ambito delle politiche attive del lavoro. I progetti di abitare sociale contengono il budget di progetto, da intendersi come la definizione quantitativa e qualitativa delle risorse economiche, strumentali, professionali e umane atte a garantire la piena fruibilità dei sostegni indicati per qualità, quantità e intensità nei progetti medesimi.

2. Nei casi previsti dal comma 3, lettera a), il progetto di abitare sociale è elaborato dagli enti locali competenti, con il coinvolgimento delle persone destinatarie del progetto medesimo e di chi ne tutela gli interessi. Nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), il progetto è elaborato dai soggetti previsti dalle medesime lettere, nel rispetto dei criteri definiti dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'art. 25, comma 1-bis.

3. Gli enti locali competenti possono:

a) realizzare, direttamente o mediante affidamento, i progetti di abitare sociale; la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 25, comma 1-bis, può prevedere la compartecipazione alla spesa, da parte dei soggetti destinatari dei progetti, secondo quanto previsto dall'art. 18 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007;

b) concedere contributi, ai sensi dell'art. 36-bis della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, ai soggetti previsti dall'art. 3, comma 3, lettera d), della medesima legge provinciale per la realizzazione dei progetti di abitare sociale;

c) sostenere, mediante la prestazione di servizi consulenziali, la concessione di contributi o l'erogazione di servizi socio-assistenziali, anche sotto forma di buoni di servizio, la realizzazione o il mantenimento di progetti sperimentali di abitare sociale promossi dalle persone con disabilità e da chi ne tutela gli interessi.

4. Quando le iniziative delle organizzazioni di volontariato destinate ad attuare le finalità di questo capo sono riconducibili agli ambiti operativi individuati come prioritari ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (legge provinciale sul volontariato 1992), i contributi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera b), della medesima legge provinciale possono essere concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa ammessa.».

#### Art. 5.

##### *Inserimento dell'art. 9-quater nella legge provinciale sull'handicap 2003*

1. Dopo l'art. 9-ter della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, è inserito il seguente:

«Art. 9-quater (*Interventi per favorire l'istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione*). — 1. Per agevolare l'istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione, con le caratteristiche previste dall'art. 6 della legge n. 112 del 2016, la Provincia promuove la stipula di protocolli collaborativi con gli ordini professionali, finalizzati alla realizzazione di forme di sostegno consultivo a favore delle persone con disabilità, delle loro famiglie e dei soggetti previsti dall'art. 3, comma 3, lettera d), della legge provinciale sulle politiche sociali 2007.».

#### Art. 6.

##### *Inserimento dell'art. 9-quinquies nella legge provinciale sull'handicap 2003*

1. Dopo l'art. 9-quater della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II bis, è inserito il seguente:

«Art. 9-quinquies (*Interventi informativi e formativi per la sensibilizzazione dei cittadini, delle famiglie e delle persone con disabilità*). — 1. Per agevolare il raggiungimento delle finalità di questo capo, gli enti locali competenti promuovono la realizzazione, anche in collaborazione con i soggetti previsti dall'art. 3, comma 3, lettera d), della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e in coordinamento con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari:

a) di campagne informative, per diffondere la conoscenza di questa legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità e per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema dell'inclusione sociale e della qualità della vita delle persone con disabilità;

b) di iniziative nei confronti delle famiglie per rafforzare la consapevolezza dell'opportunità che la persona con disabilità intraprenda percorsi di autonomia, di vita indipendente o interdipendente e per fornire loro sollievo.».





## Art. 7.

*Inserimento dell'art. 9-sexies  
nella legge provinciale sull'handicap 2003*

1. Dopo l'art. 9-*quinquies* della legge provinciale sull'handicap 2003, nel capo II *bis*, è inserito il seguente:

«Art. 9-*sexies* (*Relazione sull'attuazione delle disposizioni del capo II bis*). — 1. Ogni due anni la Provincia elabora una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute in questo capo e la trasmette alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale che può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti e specificazioni degli elementi conoscitivi contenuti nella relazione.»

## Art. 8.

*Integrazione dell'art. 25  
della legge provinciale sull'handicap 2003*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale sull'handicap 2003 è inserito il seguente:

«1-*bis*. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, i criteri e le modalità per l'attuazione, omogenea e uniforme sul territorio provinciale, delle disposizioni contenute nel capo II *bis*, ivi compresi i requisiti di accesso agli interventi e i criteri per la valutazione dei progetti, per la quantificazione dei contributi e per la compartecipazione alle spese. Nella deliberazione sono stabiliti gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti di attuazione del progetto di abitare sociale. La Giunta provinciale definisce inoltre, annualmente, la quota specifica da destinare all'attuazione delle disposizioni del capo II *bis*.»

2. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal primo periodo del comma 1-*bis* dell'art. 25 della legge provinciale sull'handicap 2003, come inserito dal presente articolo, è adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Capo II*

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 LUGLIO 2007, N. 13 (LEGGE PROVINCIALE SULLE POLITICHE SOCIALI 2007)

## Art. 9.

*Modificazioni dell'art. 20  
della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*

1. Nel comma 1 dell'art. 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «prestazioni sociali» sono sostituite dalle seguenti: «interventi socio-assistenziali» e le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 2,» sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'art. 20 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 è abrogato.

## Art. 10.

*Modificazioni dell'art. 22  
della legge provinciale sulle politiche sociali 2007*

1. Nella rubrica dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «delle prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi».

2. Nell'alea del comma 3 dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «delle prestazioni sociali» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi socio-assistenziali».

3. Nel comma 5 dell'art. 22 della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 le parole: «non può superare il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non può superare il 15 per cento».

*Capo III*

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 24 LUGLIO 2012, N. 15 (TUTELA DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E DELLE LORO FAMIGLIE E MODIFICAZIONI DELLE LEGGI PROVINCIALI 3 AGOSTO 2010, N. 19, E 29 AGOSTO 1983, N. 29, IN MATERIA SANITARIA)

## Art. 11.

*Sostituzione dell'art. 7  
della legge provinciale n. 15 del 2012*

1. L'art. 7 della legge provinciale n. 15 del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Riconoscimento e sostegno al prestatore di assistenza familiare*). — 1. La Provincia riconosce e promuove la cura familiare e la solidarietà come beni sociali, in un'ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità, nell'ambito delle politiche sociali e socio-sanitarie; riconosce e valorizza la figura del familiare che presta assistenza a un proprio caro in condizione di non autosufficienza, anche derivante da demenza o da altre malattie neurodegenerative, in quanto componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari.


2. La Provincia riconosce e tutela i bisogni del prestatore di assistenza familiare, in sintonia con le esigenze della persona accudita, attraverso la definizione di interventi e di azioni di supporto a esso e l'integrazione dell'attività del prestatore di assistenza familiare nel sistema provinciale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari. A tal fine la Provincia stabilisce le modalità per favorire detta integrazione.»

## Art. 12.

*Inserimento dell'art. 7-bis  
nella legge provinciale n. 15 del 2012*

1. Dopo l'art. 7 della legge provinciale n. 15 del 2012 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis* (*Interventi a favore del prestatore di assistenza familiare*). — 1. Gli enti locali e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, nei limiti delle risorse disponibili, assicurano al prestatore di assistenza familiare, anche



attraverso Spazio argento istituito ai sensi dall'art. 4-bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), e gli altri moduli organizzativi integrati previsti dall'art. 21 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010:

a) l'informazione, l'orientamento e l'affiancamento nell'accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali;

b) la formazione e l'addestramento finalizzati al corretto svolgimento del lavoro di cura;

c) il supporto utile a evitare l'isolamento e il rischio di esaurimento, inteso come esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano attività di cura, nei casi più complessi anche attraverso l'attivazione di reti solidali, il supporto psicologico e la partecipazione a gruppi di auto-mutuo aiuto;

d) l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale segnalate dal prestatore di assistenza familiare, eventualmente anche elaborando un piano per fronteggiare l'emergenza;

e) la messa a disposizione di servizi di sollievo;

f) la partecipazione di operatori sociali, socio-sanitari e sanitari a programmi di aggiornamento sui temi legati alla valorizzazione dei prestatori di assistenza familiare e alla relazione e comunicazione con essi;

g) l'informazione e la promozione delle misure di sostegno ai versamenti contributivi per la previdenza integrativa e complementare previste dalla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1 (Pacchetto famiglia e previdenza sociale), per le persone che assistono familiari non autosufficienti.

2. Gli enti locali e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari possono realizzare gli interventi previsti dal comma 1 direttamente oppure mediante accordi con le aziende provinciali per i servizi alla persona previste dalla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 (Nuovo ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza - aziende pubbliche di servizi alla persona), o con i soggetti individuati dall'art. 3, comma 3, lettera d), della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali 2007).».

#### Art. 13.

##### *Modificazioni dell'art. 10 della legge provinciale n. 15 del 2012*

1. Nel comma 1 dell'art. 10 della legge provinciale n. 15 del 2012 le parole: «con il controllo previsto dagli articoli 4 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «con il controllo previsto dall'art. 4. Quando l'assegno di cura consiste in una somma di denaro, tale somma è convertita, in tutto o in parte, in buoni di servizio su richiesta della persona assistita e dei familiari o se l'UVM riscontra che la persona non autosufficiente non percepisce un'assistenza adeguata.».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 10 della legge provinciale n. 15 del 2012 sono inserite le seguenti paro-

le: «Nel caso di inserimento definitivo in una struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale, l'assegno è sospeso dal trentunesimo giorno successivo a quello d'ingresso, o, se precedente, dal giorno successivo a quello di raggiungimento, nell'anno, dei novanta giorni complessivi di permanenza a qualsiasi titolo nelle strutture previste da questo comma.».

3. In caso di inserimento definitivo in una struttura socio-sanitaria o socio-assistenziale avvenuto nel corso del 2018, ai fini del computo del periodo di compatibilità dell'assegno di cura con la permanenza presso strutture residenziali ospedaliere, socio-sanitarie o socio-assistenziali previsto dall'art. 10, comma 3, della legge provinciale n. 15 del 2012, come modificato dal comma 2 di questo articolo, sono conteggiati anche i periodi di permanenza presso le medesime strutture riferiti all'anno 2018 e antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Non si procede in ogni caso al recupero di somme già erogate alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Capo IV

MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE 23 LUGLIO 2010, N. 16 (LEGGE PROVINCIALE SULLA TUTELA DELLA SALUTE 2010)

#### Art. 14.


##### *Modificazioni dell'art. 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*

1. Nel comma 5 dell'art. 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «La Giunta provinciale dispone in ordine all'istituzione e alla tenuta di registri per particolari categorie di soggetti e patologie.» sono soppresse.

2. Dopo il comma 5 dell'art. 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«5-bis. Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e per le finalità previste dal comma 10 dell'art. 12 del medesimo decreto-legge, sono istituiti i seguenti registri di rilevanza provinciale:

- a) registro tumori;
- b) registro di artroprotesi;
- c) registro delle malformazioni congenite;
- d) registro diabete mellito infantile e giovanile insulino-dipendente;
- e) registro insufficienza renale cronica e trattamento sostitutivo dialitico;
- f) registro delle malattie rare;
- g) registro di mortalità.».



3. Dopo il comma 5-*bis* dell'art. 14 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«5-*ter*. Le modalità di tenuta dei registri previsti dal comma 5-*bis* sono definite con regolamento.».

Art. 15.

*Modificazioni dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010*

1. Nel comma 3-*bis* dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 le parole: «ai sensi della normativa provinciale in materia di politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in Provincia di Trento); in tal caso l'autorizzazione continua a essere disciplinata dalla legge provinciale n. 14 del 1991 ancorché abrogata».

2. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente:

«3-*bis* 1. Nel caso di operazioni di fusione che coinvolgono almeno un soggetto già in possesso dell'accreditamento socio-sanitario oppure accreditato provvisoriamente ai sensi del comma 3-*bis*, il soggetto risultante dalla fusione è provvisoriamente accreditato fino al termine della procedura di concessione dell'accreditamento istituzionale per attività socio-sanitaria.».

*Capo V*

INTEGRAZIONI DELL'ART. 30 DELLA LEGGE PROVINCIALE 9 MARZO 2016, N. 2 (LEGGE PROVINCIALE DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI 2016)

Art. 16.

*Integrazioni dell'art. 30 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016.*

1. Nel comma 4 dell'art. 30 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 dopo le parole: «la completezza dei servizi,» sono inserite le seguenti: «l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni,» e dopo le parole: «ivi compreso il volontariato.» sono inserite le seguenti: «Le amministrazioni aggiudicatrici promuovono inoltre la realizzazione di sinergie con la rete dei servizi sociali nonché, ove sia richiesto in relazione a particolari esigenze di esecuzione della prestazione, il radicamento diffuso sul territorio e il legame con la comunità locale finalizzati alla costruzione di rapporti di prossimità con i cittadini, con i gruppi sociali e con le istituzioni.».

*Capo VI*

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17.

*Disposizioni finanziarie*

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 6, stimate nell'importo di euro 680.000 annui dall'anno 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento della missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 680.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 5, stimate nell'importo di euro 20.000 annui dall'anno 2018, si provvede con l'integrazione dello stanziamento della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (altri servizi generali), titolo 1 (spese correnti). Alla relativa copertura si provvede mediante riduzione di euro 20.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, degli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (fondi e accantonamenti), programma 01 (fondi di riserva), titolo 1 (spese correnti). Per gli anni successivi si provvede con i rispettivi bilanci provinciali.

3. Dall'applicazione degli articoli 11 e 12 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 18 (relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 01 (relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), titolo 1 (spese correnti) e nella missione 13 (tutela della salute), programma 01 (servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA), titolo 1 (spese correnti).

4. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.


5. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 13 giugno 2018

*Il Presidente della Provincia: Rossi*

18R00368





**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

LEGGE PROVINCIALE 22 giugno 2018, n. 8.

**Agricoltura sociale.**

*(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 27/I-II del 5 luglio 2018).*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità*

1. La Provincia autonoma di Bolzano sostiene e rafforza la struttura sociale del territorio rurale e promuove, quindi, l'agricoltura sociale, volta a favorire lo sviluppo socio-economico e la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, nonché la multifunzionalità e la diversificazione dell'agricoltura, in conformità con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea.

2. L'agricoltura sociale è da intendersi come supporto e integrazione dell'offerta di assistenza da parte della Provincia e come intervento di prevenzione o promozione della salute delle persone mediante l'impiego degli animali, delle piante e della natura allo scopo di sostenerne o migliorarne il benessere sociale, fisico, psichico e/o pedagogico.

Art. 2.

*Elenco provinciale degli operatori dell'agricoltura sociale*

1. È istituito l'Elenco provinciale degli operatori dell'agricoltura sociale che esercitano le attività di cui all'art. 4.

2. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati il contenuto e la gestione dell'Elenco provinciale.

Art. 3.

*Riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale*

1. Sono riconosciuti come operatori dell'agricoltura sociale gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, in forma singola o associata, che esercitano le attività di cui all'art. 4 e sono iscritti nell'Elenco provinciale di cui all'art. 2.

2. Per essere riconosciute come operatori dell'agricoltura sociale, le cooperative sociali di cui alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e successive modifiche, e le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, possono iscriversi nell'Elenco provinciale di cui all'art. 2, purché rispettino i requisiti previsti dall'art. 2, comma 4, della legge 18 agosto 2015, n. 141.

3. Nell'Elenco provinciale di cui all'art. 2 possono essere iscritte anche le cooperative sociali di cui alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, e successive modifiche, i cui soci siano in maggioranza coltivatori diretti, mezzadri, coloni e loro collaboratori familiari, iscritti alla rispettiva gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

4. L'uso della denominazione «operatore dell'agricoltura sociale» e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente a quelle imprese agricole e cooperative sociali che esercitano l'attività ai sensi della presente legge.

Art. 4.

*Attività di agricoltura sociale*

1. Nell'Elenco provinciale di cui all'art. 2 sono iscritti gli operatori dell'agricoltura sociale di cui all'art. 3, che svolgono le seguenti attività:

a) inserimento socio-lavorativo di:


1) lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, come definiti dall'art. 2, paragrafo 1, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

2) persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali e per le scuole mediante l'utilizzazione delle risorse dell'azienda agricola che svolge l'attività, per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di orientamento, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana; tra tali attività rientrano le offerte di formazione, di assistenza e di sostegno per gestire la vita quotidiana, anche con animali e piante, di servizi di assistenza, di vitto, come servizi di tavola calda per anziani, pasti a domicilio e simili, e di alloggio per persone in difficoltà sociale, fisica e psichica;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso l'ausilio di animali e piante;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello provinciale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno per bambini e persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.





2. Ai fini dell'inserimento socio-lavorativo di cui al comma 1, lettera *a*), trovano applicazione anche le disposizioni della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.

#### Art. 5.

##### *Requisiti soggettivi e oggettivi*

1. Con regolamento di esecuzione sono determinate le modalità per l'accesso degli operatori dell'agricoltura sociale alle singole attività e sono disciplinate le forme di collaborazione con gli enti e i servizi pubblici competenti; gli accreditamenti previsti restano validi.

2. Inoltre, sentita la Consulta provinciale per l'agricoltura sociale, con regolamento di esecuzione è determinata la formazione richiesta per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, tenuto conto del tipo di attività da svolgere, delle figure professionali presenti nonché delle offerte formative esistenti.

3. La formazione può essere comprovata anche da collaboratori familiari che svolgono effettivamente le attività di cui all'art. 4.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni urbanistiche e in materia di igiene e sanità per i locali*

1. Alle attività di cui all'art. 4 possono essere destinati fabbricati o porzioni di fabbricati rurali. Ai fini dell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale è altresì ammesso il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso degli imprenditori agricoli.

2. I fabbricati o le porzioni di fabbricati di cui al comma 1 mantengono il riconoscimento della ruralità di cui all'art. 5, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141.

3. Per il calcolo dell'imposta municipale immobiliare (IMI) ai sensi della legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e successive modifiche, si applica l'aliquota ridotta per i fabbricati rurali strumentali prevista dall'art. 9, comma 5, della medesima legge provinciale.

4. I fabbricati o le porzioni di fabbricati di cui al comma 1 mantengono la loro destinazione ai fini dell'applicazione degli oneri e di altri tributi.

5. Per quanto riguarda i requisiti dei locali dell'azienda agricola, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al punto 6 dell'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche.

6. Se le attività prevedono la lavorazione, preparazione, somministrazione e vendita di pasti e alimenti, devono essere rispettate le specifiche disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità per i locali. Per la lavorazione e preparazione può essere utilizzata anche la cucina del maso.

#### Art. 7.

##### *Inizio attività*

1. A seconda del tipo di attività svolta, prima dell'avvio dell'attività deve essere effettuata, ai sensi delle norme vigenti, una dichiarazione di inizio attività o una segnalazione certificata di inizio attività o effettuato un accreditamento da parte delle autorità competenti.

2. L'iscrizione nell'Elenco provinciale avviene successivamente alla dichiarazione, segnalazione o all'accredimento di cui al comma 1. L'iscrizione è provvisoria finché non sono conclusi i procedimenti di dichiarazione, segnalazione o accreditamento di cui al comma 1.

#### Art. 8.

##### *Misure di sostegno*

1. La Provincia assicura sufficienti risorse e misure di sostegno per promuovere lo sviluppo dell'agricoltura sociale, tenendo conto delle modifiche del fabbisogno riferito alle singole prestazioni.

2. Le misure di sostegno possono comprendere:

*a*) l'incentivazione di investimenti e di interventi per l'adeguamento e l'arredamento di edifici e strutture per imprese agricole;

*b*) la partecipazione ai costi delle rette e delle tariffe orarie dei servizi assistenziali nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui alla legislazione provinciale in materia di politiche sociali e sanità;

*c*) contributi per corsi di formazione e aggiornamento, per misure di sensibilizzazione, per studi e indagini, manifestazioni, convegni, materiale divulgativo e altre iniziative per enti e organizzazioni nel settore agricolo;

*d*) progetti e iniziative rispondenti alle finalità della presente legge.

3. Le misure di sostegno sono destinate preferibilmente alle aziende che operano in collaborazione con le strutture socio-sanitarie pubbliche.

#### Art. 9.

##### *Consulta provinciale per l'agricoltura sociale*

1. Presso la Ripartizione provinciale Agricoltura è istituita la Consulta provinciale per l'agricoltura sociale. La Consulta:

*a*) elabora proposte per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dell'agricoltura sociale;

*b*) presenta proposte per lo sviluppo dell'agricoltura sociale in Alto Adige.

2. La Consulta è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura. La Consulta è composta da:


*a*) l'assessore/l'assessora provinciale competente per l'agricoltura sociale o una persona da lui/lei delegata, in qualità di presidente;

*b*) quattro funzionari dei settori lavoro, sanità e politiche sociali, nonché formazione professionale tedesca con particolare riguardo per agricoltura ed economia domestica;

*c*) due rappresentanti dei centri di ricerca e formazione che si occupano di agricoltura sociale;

*d*) due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;

*e*) una/un rappresentante delle organizzazioni più rappresentative a livello provinciale, che riuniscono le organizzazioni di volontariato e i gruppi di auto mutuo aiuto.



3. Per ciascun membro della Consulta di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 2 è nominato un membro supplente.

4. La Consulta è convocata dal/dalla presidente. Funge da segretario/segretaria un funzionario/una funzionaria della Ripartizione provinciale Agricoltura.

5. Qualora vi siano da trattare argomenti che richiedono la presenza di esperti o di rappresentanti degli interessi, il presidente della Consulta può chiamare a partecipare alla seduta della Consulta provinciale esperti in materia o rappresentanti delle associazioni di rappresentanza di interessi.

#### Art. 10.

##### *Vigilanza e sanzioni*

1. La Ripartizione provinciale Agricoltura è l'autorità competente a vigilare sull'osservanza delle disposizioni della presente legge.

2. Fatte salve le specifiche sanzioni amministrative in materia, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque utilizza la denominazione «operatore dell'agricoltura sociale» e i termini attributivi, oppure esercita attività di agricoltura sociale senza essere iscritto nell'Elenco di cui all'art. 2, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1.800,00; inoltre è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività di agricoltura sociale;

b) chiunque esercita attività di agricoltura sociale in difformità dall'attività per la quale è iscritto nell'Elenco, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 euro a 400,00 euro.

3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste al comma 2, in caso di perdita dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività, l'autorità competente dispone il divieto di prosecuzione dell'attività di agricoltura sociale.

#### Art. 11.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Le imprese agricole che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, esercitano attività di agricoltura sociale da più di due anni, devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro due anni dall'entrata in vigore della stessa e iscriversi nell'Elenco di cui all'art. 2.

2. Allo scopo di garantire l'introduzione e lo sviluppo dell'agricoltura sociale, la Provincia assume il coordinamento necessario ai fini dell'attuazione delle singole attività nel quadro della vigente normativa fiscale e finanziaria.

#### Art. 12.

##### *Modifica della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, «Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano»*

1. Dopo il comma 14 dell'art. 32 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:

«15. Alle istituzioni private ai sensi della presente legge sono assimilate le imprese che esercitano un'attività nell'ambito dell'agricoltura sociale. Tali imprese possono essere riconosciute e finanziate quali operatori dei servizi sociali e socio-sanitari.»

#### Art. 13.

##### *Norme finanziarie*

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in 651.140,00 euro, a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 11, e successive modifiche, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 22 giugno 2018

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

18R00296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
8 giugno 2018, n. 16.

**Modifiche del regolamento di esecuzione relativo all'assistenza economica sociale e al pagamento delle tariffe nei servizi sociali.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 14 giugno 2018)*

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 5 giugno 2018, n. 540,


E M A N A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. Il numero 1) della lettera b) del comma 2 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«1) se l'utente è maggiorenne: l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui ha inizio l'ospitalità presso famiglie affidatarie, servizi residenziali o semiresidenziali o la



frequenza di servizi rientranti nelle funzioni delegate di cui all'art. 10 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, con l'eccezione del servizio di aiuto domiciliare di cui alla lettera *d*) del comma 1 del medesimo articolo, per il quale si applica la regola di cui al comma 1 del presente articolo; nel caso di contemporaneo utilizzo di più servizi di cui alla presente lettera, è competente l'ente gestore dei servizi sociali nel cui territorio l'utente ha stabile dimora al momento in cui richiede l'ospitalità presso un servizio residenziale.».

#### Art. 2.

1. Il comma 3 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 è così sostituito:

«3. Il comitato tecnico di cui all'art. 8 può esonerare il nucleo familiare collegato dalla partecipazione o ridurla fino ad un massimo del 75 per cento, se da specifica documentazione dell'autorità giurisdizionale o di pubbliche autorità risultano circostanze da cui si possa dedurre una causa oggettiva di estraneità del nucleo familiare collegato in termini di rapporti affettivi o economici rispetto all'utente.».

#### Art. 3.

1. Il comma 7 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«7. In deroga alle disposizioni di cui ai commi 11 e 12, il rimborso per il trasporto effettuato da imprese e associazioni per il raggiungimento del posto di lavoro è indipendente dal valore della situazione economica del nucleo familiare; in particolare, esso equivale alle spese ammesse, detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto pubblico per il percorso effettuato. La deroga suddetta vale anche per chi raggiunge il posto di lavoro guidando autonomamente un proprio veicolo adattato; il rimborso in questo caso equivale all'importo chilometrico previsto per il trasporto effettuato con il mezzo di trasporto privato, detratta la quota corrispondente alle tariffe del trasporto pubblico per il percorso effettuato.».

#### Art. 4.

1. Il comma 8 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30 è così sostituito:

«8. All'atto della prima domanda e in fase di rinnovo, qualora siano richieste variazioni del monte ore di assistenza annuali, la decisione è subordinata al parere obbligatorio e vincolante dell'ufficio competente della Ripartizione Politiche sociali. Il rilascio del parere avviene sulla base della proposta elaborata dal distretto competente.».

2. Il comma 10 dell'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«10. L'erogazione della prestazione avviene mensilmente, salvo accordi diversi tra richiedente e distretto, e dietro presentazione della documentazione comprovante la spesa sostenuta. Sono riconosciute solo le spese effettuate nell'ambito di regolari rapporti contrattuali. La documentazione deve essere presentata per un importo corrispondente alla somma tra l'importo eccedente l'ammontare del primo livello dell'assegno di cura, di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e l'importo dell'assegno percepito ai sensi del presente articolo.».

#### Art. 5.

1. La rubrica dell'art. 42-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituita:

«Art. 42-bis  
*Partecipazione alla tariffa  
in situazioni particolari*»

2. Il comma 1 dell'art. 42-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:

«1. Qualora dal calcolo della partecipazione alla tariffa dei servizi di cui agli allegati *C*) e *D*), derivi all'utente o ai relativi nuclei familiari un impegno finanziario troppo oneroso, il comitato tecnico di cui all'art. 8, con decisione motivata, può ridurre la suddetta partecipazione fino ad un massimo del 75 per cento.».

#### Art. 6.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Le disposizioni di cui all'art. 4 del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2019.


Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 giugno 2018

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER*

*(Omissis).*

18R00310





DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
11 giugno 2018, n. 17.

**Modifiche al 1° regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 21 giugno 2018)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del  
5 giugno 2018, n. 523,

EMANA  
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La lettera *a)* del comma 6 dell'art. 9 del decreto del  
Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42,  
e successive modifiche, è così sostituita:

«*a)* in caso di nuova costruzione, devono essere  
iscritti nel libro fondiario a favore del richiedente oppure  
della cooperativa edilizia di cui il richiedente è socio la  
piena proprietà o il pieno usufrutto dell'area edificabile  
su cui viene realizzato l'alloggio oggetto dell'agevolazio-  
ne, salvo quanto previsto alla lettera *e)* nel caso di nuova  
costruzione su terreno agevolato;».

2. La lettera *c)* del comma 6 dell'art. 9 del decreto del  
Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42,  
e successive modifiche, è così sostituita:

«*c)* in caso di recupero, devono essere iscritti nel  
libro fondiario a favore del richiedente oppure della co-  
operativa edilizia di cui il richiedente è socio la piena pro-  
pietà o il pieno usufrutto dell'immobile oggetto dell'age-  
volazione, salvo quanto previsto alla lettera *e)* nel caso di  
recupero su terreno agevolato;».

3. Nel testo italiano del comma 6 dell'art. 9 del decreto  
del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999,  
n. 42, e successive modifiche, alla fine della lettera *d)* il  
punto è sostituito da un punto e virgola.

4. Nel testo tedesco del comma 6 dell'art. 9 del decreto  
del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999,  
n. 42, e successive modifiche, alla fine della lettera *d)* il  
punto è sostituito da una virgola.

5. Dopo la lettera *d)* del comma 6 dell'art. 9 del decreto  
del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999,  
n. 42, e successive modifiche, è aggiunta la seguente let-  
tera *e)*:

«*e)* se la nuova costruzione o il recupero sono re-  
alizzati su terreno agevolato e la proprietà dell'area o  
dell'immobile non è ancora intavolata a nome del richie-  
dente o della cooperativa edilizia di cui il richiedente è  
socio, deve essere stata adottata dal comune la relativa  
delibera di assegnazione.».

Art. 2.

*Abrogazione*

1. Il numero 1.5) della lettera *b)* del comma 2 dell'art. 9  
del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 lu-  
glio 1999, n. 42, e successive modifiche, è abrogato.

Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-  
sivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Uffi-  
ciale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-  
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di  
osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 11 giugno 2018

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER*  
(*Omissis*).

18R00311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
20 giugno 2018, n. 18.

**Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordi-  
namento dell'artigianato.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 26/I-II del 28 giugno 2018)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione, della Giunta provinciale del  
19 giugno 2018, n. 579;

EMANA  
il seguente regolamento:

Art. 1.


1. Dopo il comma 5 dell'art. 8 del decreto del Presi-  
dente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, è aggiunto il  
seguente periodo comma 6:

«6. La prima scadenza per la frequenza dei corsi di ag-  
giornamento obbligatori di cui al comma 5 è fissata al  
31 dicembre 2019.».

Art. 2.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno succes-  
sivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Uffi-  
ciale della Regione.



Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 20 giugno 2018

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

18R00312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
25 giugno 2018, n. 19.

**Modifiche al 1° regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 26/I-II del 28 giugno 2018)*

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione, della Giunta provinciale del 19 giugno 2018, n. 584;

EMANA

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

1. La lettera *c*) del comma 2 dell'art. 8-*bis* del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è così sostituita:

«*c*) P2 s'intende il patrimonio del nucleo familiare come individuato ai sensi dei commi 4, 4-*bis*, 5 e 6.»

2. Dopo il comma 4, dell'art. 8-*bis* del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è inserito il seguente comma 4-*bis*:

4-*bis*. In deroga a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche, in riferimento al patrimonio mobiliare dichiarato nella DURP non si considerano, per ciascun nucleo familiare, i seguenti importi:

*a*) i primi 150.000,00 euro di patrimonio mobiliare, per nuclei familiari costituiti da una persona;

*b*) i primi 250.000,00 euro di patrimonio mobiliare, per nuclei familiari costituiti da due o più persone.»

3. Il comma 6 dell'art. 8-*bis* del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, è così sostituito:

«6. Il patrimonio del nucleo familiare, come rilevato ai sensi dei commi 4, 4-*bis* e 5, è valutato nella misura del 20 per cento.»

#### Art. 2.

*Applicazione*

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano alle domande presentate dal 1° luglio 2018.

#### Art. 3.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 25 giugno 2018

*Il Presidente della Provincia:* KOMPATSCHER

18R00313

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 giugno 2018, n. 8.

**Ulteriori modifiche alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 188 del 25 giugno 2018 - Parte Prima)*

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013*

1. Nel comma 2-*bis* dell'art. 6 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate) le parole «Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-*ter*, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)» sono sostituite dalle parole: «Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-*ter*, della presente legge, i punti di raccolta delle scommesse (c.d. corner) di cui all'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché



interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931.».

2. Dopo il comma 2-*quater* dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 è aggiunto il seguente:

«2-*quinquies*. In considerazione del particolare valore turistico, sportivo, culturale e ricreativo degli ippodromi, le disposizioni di cui al comma 2-*bis* non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all'interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell'ippodromo.».

3. Dopo il comma 2-*quinquies* dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 sono aggiunti i seguenti:

«2-*sexies*. È vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, in immobili concessi da enti pubblici a terzi in locazione, in comodato, in uso, o a qualunque diverso titolo, anche gratuito, per fini sociali ed aggregativi rivolti ad anziani, a soggetti minori dei diciotto anni o a soggetti appartenenti a categorie protette.

2-*septies*. Per le violazioni alle disposizioni finalizzate all'osservanza del divieto di cui ai commi 2-*bis* e 2-*sexies*, contenute nella presente legge e nelle relative norme d'attuazione, si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'inosservanza del divieto di prosecuzione delle attività ai sensi del comma 2-*bis* è punita, oltre che con la chiusura dell'esercizio, con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 9.000,00 euro;

b) l'inosservanza del divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931, ai sensi dei commi 2-*bis* e 2-*sexies*, nonché delle ipotesi ad esse equiparate ai sensi del comma 2-*ter*, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.000,00 euro per ogni apparecchio e la chiusura del medesimo mediante sigilli; nel caso di reiterazione della violazione, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni;

c) l'inosservanza delle limitazioni di cui al comma 2-*quinquies* è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 3.000,00 euro;

d) la violazione di ogni altra prescrizione finalizzata all'osservanza dei divieti di cui ai commi 2-*bis* e 2-*sexies* contenuta nella normativa attuativa e nei regolamenti comunali è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 600,00 euro.

2-*octies*. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 2-*septies* sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l'infrazione, secondo le procedure definite dalla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).».

Art. 2.

#### Disposizioni attuative

1. L'applicazione del divieto di cui al comma 2-*bis* dell'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 ai c.d. corner è subordinata all'approvazione da parte della giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative.

Art. 3.

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 giugno 2018

BONACCINI

(*Omissis*).

18R00287

## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 13 giugno 2018, n. 30.

**Clausola valutativa dell'Osservatorio regionale della legalità. Modifiche alla l.r. 42/2015.**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 20 giugno 2018)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:


(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, e l'art. 123 della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità);





Considerato quanto segue:

1. È necessario prevedere un adeguato strumento di valutazione dell'Osservatorio regionale della legalità. Al fine di monitorare il processo di attuazione, in particolare nella fase iniziale, è pertanto necessario l'inserimento di una clausola valutativa all'interno della l.r. 42/2015 che monitori il processo di costituzione e le eventuali criticità emerse in fase di prima attuazione. Oltre a ciò, risulta necessario prevedere l'invio di una relazione, con cadenza triennale, le cui informazioni siano utili a valutare i risultati raggiunti e le eventuali criticità che dovessero emergere durante l'attuazione dell'intervento;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Clausola valutativa.*  
*Inserimento dell'art. 3-bis nella l.r. 42/2015*

1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 3 aprile 2015, n. 42 (Istituzione dell'Osservatorio regionale della legalità), è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (*Clausola valutativa*). — 1. Il comitato di indirizzo dell'Osservatorio invia, con cadenza triennale, alla commissione consiliare competente per materia una relazione contenente, in particolare, le seguenti informazioni:

a) l'attività svolta in materia di raccolta delle informazioni, di condivisione dei risultati con gli altri operatori del settore e l'avvio di forme di collaborazione, ai sensi di quanto disposto all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 2; b) lo stato di attuazione della rete degli osservatori regionali della legalità, secondo quanto stabilito all'articolo 3, comma 1; c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.».

Art. 2.

*Disposizione transitoria*

1. Entro un anno dall'approvazione della presente legge, il presidente del comitato di indirizzo invia una relazione alla commissione consiliare competente per materia in cui è evidenziato lo stato di complemento del processo di costituzione dell'Osservatorio e le eventuali criticità emerse in sede di attuazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 13 giugno 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00297

## RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

### AVVISI DI RETTIFICA

**Avviso di rettifica all'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2018, n. 8, della Regione Basilicata, concernente «Legge di stabilità regionale 2018», pubblicato nel B.U.R. Speciale n. 22 del 6 giugno 2018**

Si comunica che, per mero errore materiale, nella legge regionale 31 maggio, n. 8 «Legge di stabilità regionale 2018», pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 1° giugno 2018, supplemento ordinario, sono da apportare le seguenti correzioni:

Il riferimento contenuto nella rubrica dell'art. 8 della legge regionale 31 maggio 2018, n. 8 «Legge di stabilità regionale 2018», alla legge regionale 31 gennaio 2015, n. 3 è da intendersi alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5.

Il riferimento contenuto al comma 1 del predetto art. 8 alla legge regionale 31 gennaio 2015, n. 5 è da intendersi alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5.

18R00363

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GUG-048) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 1 2 2 2 \*

€ 2,00

